

I MOVIMENTI FINANZIARI RICONDUCIBILI ALLA VICENDA LODO MONDADORI

Ritiene il Collegio che l' istruttoria dibattimentale abbia evidenziato l' esistenza di un quadro indiziario grave , preciso e concordante circa il fatto che quanto meno **i 400 milioni di lire in contanti utilizzati nell' Aprile del 1992 dal giudice Vittorio Metta** per pagare la caparra relativa all' acquisto dell' immobile di Via Casal de Merode a Roma (cfr. più compiutamente su tale fatto il capitolo movimentazioni economiche di Metta) , **provengano dalla provvista di 2.732.868 USD bonificati nel Febbraio 1991 dalla Fininvest di Sivio Berlusconi a Cesare Previti** e che dunque rappresentino il prezzo , o quanto meno di una parte di esso , promesso e pagato a Metta per la decisione favorevole alla Fininvest della controversia Mondadori , decisione (cfr. relativo capitolo) che presenta , come detto , evidenti e gravi anomalie nel suo intero iter processuale . Somma di denaro, questa dei 400 milioni, trattenuta presso i conti di Acampora e poi fatta rientrare in Italia attraverso Attilio Pacifico.

Ricordato che il 24 gennaio 1991 (la camera di Consiglio è del precedente giorno 14) , viene pubblicata la sentenza emessa dalla I sezione civile della Corte di Appello di Roma , estensore e relatore il giudice Vittorio Metta, e richiamate tutte le considerazioni svolte circa le evidenti anomalie di quell' iter processuale , questi i dati finanziari che devono essere considerati e che verranno partitamene analizzati :

- a) **Il 14 Febbraio 1991** sul c/c “ **Mercier** “ di Cesare **Previti** viene accreditata la somma di **USD 2.732.868** proveniente dal c/c **Ferrido**;
- b) **Il 25 Febbraio 1991** , Cesare **Previti** dà ordine di bonificare la somma di lire **1.500.000.000** a favore del conto “ **Careliza** “ di Giovanni **Acampora**;
- c) **l'1-10-1991** , dal conto “ **Careliza** “ viene riaccredita al conto “ **Mercier** “ di Cesare **Previti** la somma di lire **425 milioni**;
- d) **con valuta 17 e 18 Ottobre 1991** (con ordine dei giorni precedenti) **i 425 milioni** vengono bonificati da Cesare **Previti** al conto “**Pavoncella** “ di **Attilio Pacifico**;
- e) **tra il 15 e il 16 Ottobre 1991** (ancor prima che maturi la valuta) **Pacifico preleva la intera somma in contanti**;
- f) **Settembre-Ottobre 1991 : Metta inizia le trattative** per l' acquisto della casa di Via Casal De Merode a Roma (prezzo dichiarato in sede di interrogatorio al PM , 500 milioni ; **prezzo reale 900 milioni di lire**);
- g) **Aprile 1992 : Metta** , alla firma del compromesso , **paga la somma di 400 milioni di lire in contanti.**

ACCREDITO DI USD 2.732.868 A FAVORE DEL C/C “MERCIER” DI PREVITI

Il giorno 13 Febbraio 1991 (appena 20 giorni dopo la pubblicazione della sentenza) , il sottoconto in USD del c/c nr. Q5-772077 2010 denominato “ **All Iberian** “ (accesso la SBS di Lugano a nome della società “ **All Iberian Limited** “ con sede in Jersey – Channel Islands) , registra un **addebito di 2.732.862 USD.**

Dalla documentazione in atti (faldone 25 Lodo da fg. 25.0276) , risulta come l' apertura del conto “ **All Iberian** “ , in data 25-7-89 , venne richiesta da **C. C.** ; il beneficiario economico viene indicato in “**Gruppo Fininvest c/o Fininvest Service SA** “ con sede in Massagno , Svizzera.

Alla udienza del 3-6-2002 , l' imputato di reato connesso **Alfredo Messina** – direttore generale del Gruppo **Fininvest** – ha riferito che **Camaggi Candia ricopriva il ruolo di responsabile estero della amministrazione della Fininvest Service SA di Lugano .**

Il giorno 14 Febbraio 1991 (con valuta al giorno successivo) la somma di cui sopra risulta accreditata a favore del c/c 224373 del Credito Svizzero di Chiasso - denominato **Ferrido** - , con la causale “ bonifico All Iberian Limited “ .

Sempre dalla documentazione in atti risulta come il conto “ Ferrido “ sia stato aperto il 15-4-1987 da **Giuseppino Scabini** con delega ad operare a favore di C. C..

Ha dichiarato Alfredo Messina sempre alla udienza del 3-6-2002 :

“ era (Scabini) il cassiere centrale della Fininvest ...gestisce la cassa centrale ... ha certamente rapporti con le banche , sì , sì . Sì , ci ha una provvista che preleva dalla banca e poi con questa provvista fa dei pagamenti insomma “ .

Lo stesso 14 febbraio 1991 (con valuta al 15) , sul conto Ferrido viene registrato l’ addebito della somma di **2.732.868 USD** (pari a 3 miliardi di lire) a favore del conto H8545 “ **Mercier** “ di **Cesare Previti** acceso presso la Darier Hentsch di Ginevra . L’ accredito proveniente da Ferrido viene registrato nel sottoconto in USD del conto “ Mercier “ .

Non è stato , il Messina , altrettanto prodigo di informazioni allorché gli è stata chiesta , dal PM , la **causale** di questo bonifico . A questa domanda – si badi bene – l’ imputato di reato connesso non ha affermato di “ ignorare il rapporto sottostante a questo pagamento “ , ma **si è rifiutato di rispondere** . Maggiori delucidazioni non è stato possibile ottenere , con riguardo alle movimentazioni di questo conto “ riservato “ , dal coimputato Silvio Berlusconi – la cui posizione è stata dichiarata prescritta – il quale ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere .

A questo ultimo fine , non resta , dunque , che rifarsi alle dichiarazioni rese dall’ imputato che , a dir la verità , non è che abbia fornito un particolare contributo all’ accertamento della verità .

In sede di indagini preliminari , sentito dal PM in data 23-9-1997 (interrogatorio acquisito alla udienza del 29-7-2002 e acquisito agli atti con il consenso delle parti anche a seguito degli esami dibattimentali) , Previti si è **rifiutato di rispondere** alla domanda circa la provenienza e la causale di questo bonifico .

Più in generale , con riferimento a tutti i bonifici riscontrati sul conto “ Mercier “ aveva dichiarato: *“...sono collegati alle mie prestazioni professionali internazionali e ai miei interessi negli USA e in Brasile...i flussi di denaro su questo conto erano determinati in ragione della mia professione...in parte per operazioni finanziarie che mi venivano richieste e naturalmente ci sono anche compensi che posso spiegare e documentare ma che non ritengo di dover esplicitare ...”* .

Esaminato in dibattimento alla udienza del 28-9-2002 , scompaiono gli “ interessi in Brasile e negli USA e le operazioni finanziarie “ e , **come cliente unico**, attesi gli esiti delle rogatorie internazionali- compare la **Fininvest** . Così ha , infatti , risposto in merito all’ argomento che qui interessa :

*“ **Quell’ importo l’ ho ricevuto io dal Gruppo Fininvest** , in relazione alla mia attività professionale prestata per loro . Fa parte di un complesso di importi che io ho ricevuto in quel periodo e **tutto questo è...diciamo presente , documentato nell’ altro processo , quello pendente dinanzi alla I sezione** (ci si riferisce ovviamente al processo SME) . E si tratta di una parcella , in mezzo a diverse altre , che riguarda la mia pluriennale e intensissima attività professionale fatta per il gruppo , soprattutto all’ estero . Sul complesso di questi conti io ho realizzato una perizia che depositerò nell’ altro processo . Ritenevo che l’ intero complesso , e ritengo che l’ intero complesso , di questo rapporto , debba essere o possa essere spiegato nell’ altro processo...”* .

Il Tribunale non può che definire singolare questa linea difensiva che , in altre parole , così si può riassumere : “ a questa domanda mi rifiuto di rispondere “ .

Può darsi che in altra sede sia stata depositata copiosa e completa documentazione afferente la causale del pagamento da Fininvest a Previti di 2.732.868 USD avvenuta venti giorni dopo la pubblicazione della sentenza Metta : mandati professionali , lettere di incarico , pareri stragiudiziali, verbali di riunioni, memorie o altri atti processuali firmati dall’ imputato, fatture , altre ricevute di pagamento, perizie contabili etc. . Certamente agli atti di “ questo “ dibattito – ove si discute della causale del bonifico da All Iberian a Mercier – non è stato depositato proprio nulla.

Eppure , poco più oltre , l’ imputato ha ribadito che :

“ Io ho svolto per il gruppo un’ attività imponente , interamente e totalmente documentata...” .

Se così è , perché non produrre , anche a questo Tribunale , questa copiosa documentazione che certamente avrebbe potuto dare risposta ad una serie di interrogativi strettamente collegati alla imputazione ?

Forse la motivazione di questa “ omissione “ la si rinviene in un altro passo dell’ esame di Previti , laddove questi , a conclusione dell’ argomento , sembra quasi dettare al Tribunale le regole che questo dovrebbe seguire in tema di valutazione della prova , testualmente affermando :

*“ D’ altro canto io credo che **quello che conta sapere è che si tratta di regolarissime e tranquille parcelle che sono state corrisposte estero su estero per prestazioni in grande prevalenza eseguite all’ estero** “ .*

A fronte della totale assenza di collaborazione da parte dell’ imputato e di documentazione afferente la causale del bonifico di 2.732.868 USD pari ,al cambio dell’ epoca , a 3 miliardi di lire , non resta a questo Tribunale che seguire il “percorso “ indicato dallo stesso Previti che , per usare le sue parole , è il seguente:

“Io ho svolto per il gruppo un’ attività imponente , interamente e totalmente documentata che in quegli anni ha portato il gruppo ad espandersi in Europa con una serie notevole di problemi che sono stati affrontati e risolti con la mia partecipazione . Al momento di parlare di parcelle , ho trattato la cosa con un dirigente del gruppo delegato a questo genere di rapporti, il dr. Livio Gironi, il quale...con il quale ebbi una serie di conversazioni e con il quale poi conclusi per una cifra globale , che mi è stata corrisposta in varie tranches. Questo versamento rappresenta una di queste tranches...si tratta , ripeto , di un versamento inserito in altri contesti , che mi è stato fatto , diciamo , su disposizione del dr. Gironi , con il quale avevo discusso e transatto , diciamo , l’ importo delle mie parcelle...si tratta di regolarissime e tranquille parcelle che sono state corrisposte estero su estero per prestazioni in grande prevalenza eseguite all’ estero “ .

Andando, dunque , all’ essenziale , il bonifico da “ All Iberian “ a “ Mercier “ via “ Ferrido “ rappresenterebbe una prima rata dell’onorario (non quantificato , nel suo totale , dall’ imputato) per attività svolte **all’ estero** in favore del Gruppo Fininvest.

Quali siano state queste attività svolte all’ estero nell’ interesse del Gruppo facente capo a Silvio Berlusconi , lo precisa lo stesso imputato a pag. 190 e segg. del suo esame :

*“sono rapporti che **riguardano la creazione della televisione privata in Francia che avrebbe dovuto essere dapprima fatta dal Dottor Berlusconi, poi dal Gruppo, poi c’è stata un’intersecazione tra interessi privati e interessi del Gruppo e poi attraverso una serie di vicissitudini si è arrivati invece alla revoca della concessione perché in un primo momento la Francia aveva rinunciato a fare la televisione privata ed era ritornata sul pubblico. Durante tutto questo percorso si sono verificate delle situazioni veramente gravi e veramente pesanti sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo imprenditoriale, sia sotto il profilo penale. Sono rapporti che per dirle come li ho condensati andando a vedere un po’... un po’ le carte, solamente lo scambio di corrispondenza che c’è stato tra me e gli avvocati che si sono occupati di questa vicenda in Francia ha portato a una cosa come 500 lettere. Poi **ci sono centinaia di documenti di altra natura... di contratti... di riscritture... di transazioni... di appunti in facto, di appunti in diritto, di studio della situazione legislativa francese... di udienze, di situazioni di tutti i tipi che stanno a spiegare effettivamente che cosa è stato il lavoro solo in Francia ... e poi c’è la Spagna**... “ .***

Anche in tal caso l’ imputato fa riferimento a imponente documentazione della quale , peraltro , **neppure un foglio è stato prodotto a questo Tribunale .**

Ha affermato la difesa (e lo stesso imputato in sede di interrogatorio) che su questa attività all’estero (Francia in particolare) avrebbe potuto deporre il teste Codignoni.

Le vicende relative a questa mancata testimonianza sono veramente singolari e val la pena farvi cenno , essendo stato detto , dalla difesa , trattarsi della “ prova principe “ a favore dell’ imputato .

A dir la verità riteneva – e ritiene – il Tribunale, che una così copiosa attività professionale all’ estero avrebbe dovuto lasciare una sia pur minima traccia documentale presso gli archivi del gruppo Fininvest o dello studio legale Previti ; così pare non sia , nonostante che l’ imputato , nel suo esame dibattimentale , abbia affermato di “ essere andato a vedere le carte “ . E così , in assenza di un qualsivoglia documento che attesti che tipo di attività professionale (e quando) abbia svolto all’ estero l’ avvocato Previti , tanto da giustificare il pagamento (in nero e all’ estero) di somme di svariati miliardi di lire ,la prova dedotta dalla difesa è solo “ testimoniale “ .

Nella lista ex art. 468 cpp della difesa Previti , la circostanza relativa al teste Codignoni viene così capitolata : “ sulla attività professionale dell’ avvocato Previti in relazione alle vicende legali del Gruppo Fininvest , di Berlusconi e di altri funzionari del gruppo **in Francia** “ . Questa la “ storia “ della testimonianza Codignoni :

- alla udienza del 20 Maggio 2002 il Tribunale invitava la difesa Previti a citare il teste (in realtà ex art. 210 Cpp) per il giorno 3 Giugno 2002 , ricevendo assicurazioni in tal senso;
- alla successiva udienza del 31 Maggio , la difesa annunciava la impossibilità per il Codignoni di essere presente il 3 Giugno in quanto in viaggio in Giappone per motivi non specificati (il Tribunale non ha mai ricevuto una comunicazione di formale impedimento direttamente dal teste né la difesa ha mai prodotto formale atto di citazione); precisava la difesa che il rientro era previsto per il 10 o l' 11 Giugno e che dunque si sarebbe impegnata a farlo presentare per il successivo giorno 14;
- il 14 Giugno però il teste non compariva e la difesa (anche qui in assenza di una qualsivoglia comunicazione ufficiale da parte del teste) ne giustificava la assenza in quanto il viaggio di piacere in Giappone era stato prolungato addirittura fino al 15 di Luglio;
- preso atto di ciò , alla udienza del 25 Giugno, il Tribunale fissava una udienza “straordinaria “ per il 20 Luglio proprio per l' esame del teste , ultimo rimasto da escutere;
- finalmente , il 20 Luglio , Codignoni si presentava in udienza ma proprio quel giorno le difese Previti e Pacifico chiedevano il rinvio del dibattimento per motivi di salute dei loro assistiti . Il Tribunale proponeva alla difesa una sorta di “ gentlemen agreement “: ovvero sia di contattare l'imputato Previti , in particolare, per conoscere la sua intenzione di , eventualmente , non dedurre l' impedimento e permettere lo svolgimento dell' udienza in sua assenza , con l' impegno da parte del Tribunale di non svolgere altra attività oltre all'esame del Codignoni;
- la risposta dei difensori era negativa e il dibattimento veniva così rinviato alla udienza del 29 Luglio ; tuttavia , prima del rinvio , il difensore di Previti faceva presente che il teste era in procinto di allontanarsi nuovamente dall' Italia e che , dunque , il suo esame avrebbe dovuto essere aggiornato a Settembre . Tale circostanza veniva confermata da Codignoni il quale adduceva generici impegni all' estero . Il Tribunale invitava ugualmente il teste a presentarsi il giorno 29 Luglio;
- a quest' ultima udienza veniva avanzata dalle difese di alcuni imputati nuova istanza di rinvio per legittimo impedimento che il Tribunale respingeva . Ancora assente risultava il teste Codignoni e la difesa precisava di non aver insistito col suo testimone al fine di assicurarne la presenza, “confidando” sull' ennesimo rinvio della udienza.

A questo punto il Tribunale , considerato lo stato della istruttoria e il già avvenuto esame di altri testimoni sulle stesse circostanze capitolate per il Codignoni , ne revocava l' ammissione .

E , infatti , sul punto che qui interessa , è stato esaminato , il 3-6-2002 , un teste (imputato di reato connesso) sicuramente altrettanto qualificato del Codignoni (oltrechè meno impegnato , tanto da essersi presentato proprio il giorno previsto per il suo esame) : il direttore generale della Fininvest (dal gennaio 1990) **Alfredo Messina** , indicato sempre nella lista ex art. 468 Cpp della difesa Previti .

Questi fa riferimento proprio , in primo luogo , all' attività **francese** citata dall' imputato , laddove afferma:

“ ...l' avvocato Previti era considerato ed era un importante avvocato del gruppo, di cui si conosceva una grossa capacità sia in termini di soluzioni di problemi giuridici specifici sia in termini di coordinamento di grosse problematiche . E quindi io stesso ho avuto modo di avvalermi di questa collaborazione” .

Più oltre, a specifica domanda della difesa : “ Lei ricorda per caso anche una **attività dell' avvocato Previti con riferimento a problematiche nel territorio francese** ? “ il Messina ha risposto con grande sicurezza “ *certamente sì* “ dilungandosi poi nei particolari e così mostrandosi perfettamente al corrente delle controversie sorte in Francia e del contributo dato dall' avvocato Previti alla loro soluzione (lo stesso vale per analoga attività svolta in Spagna) . Ma , soprattutto , Messina **ha fornito le date** .

Pur rendendosi conto, l' estensore ,del rischio di “ appesantire “ ulteriormente la motivazione , vale la pena riportare integralmente quanto dichiarato dal Messina sul punto che qui interessa : “ **Dunque, credo che si possa risalire nell'ottobre del '91 quando la Senker , la società Senker, un'emittente francese entrò in crisi. La Senker, noi partecipavamo con il 25% del capitale e il socio di riferimento era Accent, una società importante francese. Ecco, Accent che gestiva la società e secondo noi la gestiva molto male, ritenne opportuno portare i libri in tribunale, cioè chiedere il fallimento di questa società. Noi eravamo fortemente contrari a questa decisione perché ritenevamo che si potesse rilanciare le gestione della compagnia, dell'emittente evitando così di**

perdere importanti capitali. Noi avevamo un grosso magazzino di diritti destinati per quell'emittente, al mercato francese, in particolare a quell'emittente, e fallendo la stessa, avremmo avuto il problema di collocare poi quei diritti, quindi avremmo avuto una perdita di oltre 100 miliardi per quello specifico fatto; in più avevamo già messo dentro dei capitali per tenerla in una fase di avviamento, quindi per noi era un danno di almeno 200 miliardi. **E allora tentammo con frequenti viaggi in Francia con l'avvocato Previti, che partecipava a tutte queste riunioni, una serie di incontri con operatori terzi che potessero essere interessati a subentrare nel rilancio della compagnia, contatti con le TV di commercio locali, contatti con le autorità governative nel tentativo appunto di poter rilanciare la società evitando il fallimento. Non ci siamo riusciti. Il governo francese ritenne di non continuare questa iniziativa e quindi ritirando le concessioni e fallimmo. Tuttavia ci furono quattro mesi di grosso lavoro per tentare questo investimento. Poi, siccome noi avevamo negoziato con Accent, con l'azionista di Accent, un certo (p.i., pronuncia non chiara e audio insuff.) importante imprenditore francese, avevamo negoziato nel '90 un contratto di put nel senso che avevamo diritto di cedere le azioni della compagnia nel caso in cui la gestione dell'azienda non avesse avuto**

delle performance particolari, risultati particolari... in occasione della sua volontà di chiedere il fallimento della società, di portare i libri in tribunale (p.i., audio insuff.), noi tentammo di fare questo put, loro negarono che ci furono gli estremi delle condizioni previste dal contratto e quindi nacque un contenzioso con questo operatore. Contenzioso che poi sfociò in un arbitrato a Ginevra che si concluse nel '97 dove abbiamo avuto la soccombenza in questa vicenda. Ecco, tutto questo lavoro di gestione del contenzioso fu gestito dall'avvocato Previti " .

Ma , ha ricordato Previti – seppur senza alcuna precisazione – che altra importante attività per conto del gruppo fu svolta anche in **Spagna** .

E anche su questa ha deposto con dovizia di particolari il Messina :

*“ Potrei citare in prima battuta, per esempio, la questione spagnola. **In Spagna, eravamo a metà del '91, era nato un grosso problema legale connesso a delle operazioni finanziarie, garanzie finanziarie prestate a dei soci, a un socio di Telecinco. Noi in Spagna avevamo appunto una partecipazione del 5% in una emittente televisiva, Telecinco. Ecco, allora, per un certo problema piuttosto complesso dovemmo ridiscutere di tutte le garanzie bancarie, la contrattualistica sottostante e quindi ci siamo avvalsi dell'avvocato Previti che aveva già operato in Spagna, quindi già conosceva alcuni operatori. Venne con me in Spagna diverse volte, andammo insieme in Spagna diverse volte, conoscemmo avvocati locali e insieme organizzammo, diciamo, la soluzione di questo problema. Mi avvalsi ancora in Spagna quando nel '92, fine '92 ci fu un altro problema molto grosso, un socio voleva lasciare l'emittente e noi temevamo che subentrasse a questo socio un socio ostile e quindi non potendo acquisire la quota di quel socio perché c'era un limite di legge che stabiliva nel 25% il massimo del possesso delle quote consentite diciamo, abbiamo trovato con l'avvocato Acampora e con l'avvocato Previti una soluzione diciamo a questo problema negoziando con il venditore, con la società che cedeva, che voleva uscire, e fu un'operazione intelligente che richiese una grossa attività locale”**.*

Parla , dunque , Messina , né più né meno che della attività all' estero riferita , seppur molto più genericamente , dall' avvocato Previti . Solo che tutti questi contenziosi **in Francia e in Spagna** , la cui gestione , come riferito dall' imputato di reato connesso , sarebbe stata seguita (pur in assenza di una qualsiasi prova documentale) dall' avvocato Previti , **si collocano , come lo stesso Messina tiene a spontaneamente precisare , in periodo posteriore all' Ottobre 1991 (per la Francia) e a partire dalla metà del 1991 e nel 1992 (per la Spagna)** .

Ne segue che **il bonifico 14 Febbraio 1991** da “ All Iberian “ a “ Mercier “ **non può riferirsi alla attività asseritamente svolta dall' imputato in Francia e Spagna** .

Il discorso potrebbe terminare qua , atteso che è **lo stesso imputato ad escludere che la somma di cui si discute possa essere stata a lui corrisposta per attività professionale svolta in Italia** nell'interesse del Gruppo Fininvest e del suo allora Presidente , Silvio Berlusconi .

E, tuttavia, il Collegio non ritiene corretto sottrarsi alla disanima anche di questo profilo, al fine di valutare se ,a tale movimentazione finanziaria, possa essere data una spiegazione alternativa a quella fornita dall' imputato , infondata sia da un punto di vista documentale che testimoniale.

E anche qui ciò che maggiormente colpisce è **il totale deserto documentale** .

Sono stati però sentiti , sul punto , numerosi testimoni , avvocati e dirigenti Fininvest : Bonomo, Momigliano , Medugno , Dotti .

Dalle loro testimonianze emerge quello che era il ruolo rivestito dall' avvocato Previti nella gestione delle controversie riguardanti il Gruppo , per come conferitogli direttamente da Silvio Berlusconi . Un ruolo che potrebbe definirsi defilato , mai in primo piano . Non esiste (o quanto meno non è stato prodotto al Tribunale) un solo documento processuale firmato dall' avvocato Previti : un atto di citazione , una comparsa di risposta , una memoria conclusiva , un parere giuridico , un atto di transazione ; per la verità non esiste neppure (o meglio , non è stata oggetto di produzione) una fattura , una ricevuta informale, un estratto dei libri contabili del Gruppo , un qualsivoglia documento che attesti la causale dei pagamenti effettuati dal Gruppo Fininvest a favore dell' imputato.

La funzione dell' avvocato Previti viene indicata dai testimoni come quella di “ coordinatore, a Roma , dei gruppi di lavoro formati , di volta in volta , dagli avvocati ufficialmente incaricati di seguire le controversie del Gruppo “ :

“Cesare Previti fin dall'inizio è sempre stato il coordinatore di vari legali che si occupavano di questioni di grande rilevanza generale. Quando si profilavano queste questioni, era Previti che mobilitava un certo gruppo di avvocati, uno stuolo qualche volta di avvocati e ne coordinava il lavoro e dirigeva anche il lavoro: di fatto era lui che convocava le riunioni, era lui che dirigeva la discussione, ed era lui poi che assegnava i vari compiti che dovevano essere svolti per il migliore andamento del singolo affare... Cesare Previti non assumeva mandati formalmente, proprio per poter avere le mani libere e avere questa attività di dirigenza e di coordinamento... (e su domanda del PM : “ ... tutto quello che poi è scaturito nelle vertenze giudiziarie e in altre vicende legate a queste situazioni, venivano redatte da Cesare Previti? Questo intende dire Lei con la consulenza giuridica?”) “ No. Cesare Previti dirigeva, convocava degli avvocati, ne dirigeva i lavori, assegnava i compiti in ragione delle varie specializzazioni, perché esistevano dei problemi in cui venivano mescolati principi civilistici, commercialistici, costituzionali, amministrativi e ovviamente penali” (ud. 18-5-2002 , Bonomo , attuale Presidente del CdA del Gruppo Fininvest , in precedenza avvocato esterno);

“ ...venne organizzata presso lo studio dell'Avvocato Previti una riunione alla quale convennero avvocati specializzati nel diritto amministrativo, comunque di formazione giuspubblicistica, ricordo che alla riunione parteciparono tra gli altri il professor Carlo Mezzanotte, il professor Scoca, il professor Nello Mozzo, l'Avvocato Mario Sanino, il professor D'Ercole, e nel corso di queste riunioni vennero elaborate strategie difensive in ordine ad una serie di contenziosi che proprio in quel momento erano maturati, queste riunioni servirono principalmente ad individuare le attitudini e le propensioni specifiche di ciascuno, anche ai fini poi della successiva ripartizione degli incarichi professionali “ (Ud. 20-5-2002 , Medugno , avvocato esterno) ;

“L'avvocato Previti insieme all'avvocato Bonomo e all'avvocato Dotti era uno degli avvocati di riferimento per il gruppo nei principali procedimenti che riguardavano il gruppo... e poi c'era un intervento diciamo più complessivo, essendo interventi che noi portavamo di tipo multidisciplinari, diciamo c'era una funzione di orientamento verso quelli che erano gli obiettivi e possiamo dire anche le politiche in altre contesti istituzionali, per esempio, del Gruppo Fininvest...Emergevano nelle riunioni quali erano le posizioni, alla fine era l'avvocato Previti che commissionava diciamo il contributo di ciascuno degli interventori per le diverse discipline...Ecco, io non ero in grado di apprezzare esattamente un contributo specifico dell'avvocato Previti nelle memorie finali, in alcune parti delle memorie finali non voglio dire che riconoscevo diciamo l'impronta digitale, ma insomma si riconosceva la posizione che aveva assunto l'avvocato Previti nel corso della riunione. Onestamente io non ho visto la redazione fisica delle memorie” (Ud. 3-6-2002 , Momigliano , dirigente Publitalia dal 1986 , direttore marketing nel 1998 e poi direttore generale , nel 1996 membro del CdA , attualmente direttore delle strategie di gruppo nella Holding Fininvest S.p.A) ;

“ ...Previti su Roma era un po' il punto di riferimento per le questioni legali della Fininvest... perché presso lo studio Previti si facevano le riunioni ma non solo per la vicenda Mondadori, anche per le altre vicende romane che facevano capo al gruppo Fininvest ci si trovava presso lo studio Previti dove c'era una sala molto grande e molto... confortevole e ci si trovava lì...per disposizioni di Berlusconi, Previti era il nostro punto di riferimento su Roma, che si trattasse di scegliere un... un difensore, un codifensore, o si dovessero estrarre non so copie in Tribunale, far delle visure, per qualunque cosa il punto di riferimento era l'avvocato Previti. Come ho già anche

detto, Previti si dimostrava anche molto a conoscenza degli ambienti giudiziari, inteso anche soltanto formazione dei collegi per esempio, no. Chi sono, lui lo sapeva, ma probabilmente aveva una buona struttura organizzativa di studio, cancellerie. Cioè si muoveva bene, certamente era uno studio molto efficiente, per questo tipo di attività che sono importanti e che un avvocato di fuori piazza certamente non poteva... non poteva saper svolgere in quel modo... C'è sempre una fase nella quale il problema viene dibattuto, viene sviscerato, viene approfondito, viene istruito e poi c'è una fase dove vengono studiate le soluzioni giuridiche, che è una fase spesso affidata ai professori, alla ricerca, alla parte più speculativa, se vogliamo, e poi c'è la fase della stesura degli atti. Ecco io direi che Previti è sempre stato presente nella prima fase" (ud. 22-2-2002 , Dotti , ex legale esterno).

Questo , dunque , il ruolo dell' avvocato Previti nell' ambito dei suoi rapporti con il Gruppo Fininvest e con Berlusconi che , personalmente , lo aveva " indicato come punto di riferimento per le questioni su Roma " . Un ruolo che si potrebbe definire più " organizzativo " che " propositivo" . Ma quali sono state le controversie " italiane " – almeno quelle di maggior rilevanza - che lo avrebbero visto protagonista nel senso ora indicato dai testimoni ? Anche qui , **in assenza di qualsivoglia riscontro documentale** , è necessario rifarsi a quanto dichiarato dagli stessi testi a difesa .

Ad esempio , Bonomo (ud. 18-5-2002):

"...mi ricordo in particolare quella che si aprì in seguito all'istruttoria disposta dalla Corte Costituzionale nel procedimento che poi si è concluso con la sentenza 826 dell'88...";

Medugno (ud. 20-5-2002):

"... la mia prima occasione di incontro professionale con l'Avvocato Previti risale al 1992, in un'occasione, diciamo, ben determinata; in quel periodo, in ragione anche di alcune modifiche legislative, la istituzione delle autorità indipendenti e l'attribuzione ai Tribunali amministrativi della giurisdizione esclusiva in materia di impugnativa degli atti indipendenti, si estese particolarmente l'area delle attività contenziose demandate appunto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. In ragione di ciò venne organizzato presso lo studio dell'Avvocato Previti una riunione alla quale convennero avvocati specializzati nel diritto amministrativo, e nel corso di queste riunioni vennero elaborate strategie difensive in ordine ad una serie di contenziosi che proprio in quel momento erano maturati, questa fu la prima occasione di incontro professionale.

Ecco, poi per quanto riguarda in particolare la mia persona, in progresso di tempo mi venne affidata un'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, con riferimento alla società Standa, poi divenuta Euridea... l'incarico mi venne personalmente affidato dall'onorevole Previti ... " ;

Momigliano (ud. 3-6-2002) :

"...in particolare quello che conosco perfettamente per il lavoro che ho svolto insieme all'avvocato Previti, erano i procedimenti che riguardavano, che hanno riguardato per esempio la nostra partecipazione al procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale per giudizio di legittimità costituzionale relativo alla legge 10 dell'85 (la stessa cui fa riferimento Bonomo , conclusasi con sentenza Corte Cost. 826 del 1988) e altri procedimenti rilevanti, come il procedimento avanti all'allora garante monocratico, relativo alla concentrazione Mondadori Fininvest; e il terzo ed ultimo importante che ricordo è stata la lunghissima vicenda relativa alla normativa sulle telepromozioni e le sponsorizzazioni televisive, una vicenda che cominciò nell'autunno del '92 avanti all'allora garante monocratico e proseguì innanzi al TAR, quando impugnammo il regolamento delle telepromozioni...ricordo che la prima commessa, diciamo, al mio reparto che veniva dallo studio Previti fu diciamo in quel periodo tra l'autunno dell'87 e l'inizio dell'88 ; la seconda avvenne, fu verso l'autunno del '92 e l'occasione fu un decreto legge dell'allora ministro Pagani relativo alla regolamentazione delle telepromozioni e delle sponsorizzazioni, questo è il terzo intervento, il secondo fu per la concentrazione Mediaset Mondadori e qui siamo tra l'autunno del '91 e il maggio del '92, maggio '92, mi sembra l'autunno del '92, la primavera del '93 per il ricorso al TAR contro il provvedimento del garante".

Dunque , la conclusione non può che essere analoga a quella relativa alla attività " estera " : **la causale del bonifico 13-2-1991 non può riferirsi neppure alle controversie " italiane "**

ricordate dai testimoni, o perché troppo precedenti al Febbraio 1991 (si parla di una causa conclusasi con sentenza della Corte Cost. nr. 826 del 1988) o perché successive a tale data.

Forse un contributo di chiarezza alla problematica relativa ai rapporti, anche economici , fra l' imputato Previti e il Gruppo Fininvest , poteva essere dato dal “ dominus “ del Gruppo , Silvio Berlusconi , atteso che da un conto non ufficiale del suo Gruppo , è stata bonificata ad un suo strettissimo e “ storico “ collaboratore (sono concetti espressi dallo stesso Previti) la comunque considerevole somma di 3 miliardi di lire in dollari , cui non corrisponde alcuna regolare fattura. Ma il Presidente del Consiglio , dopo aver concordato con il Tribunale , per il tramite dei suoi avvocati , la data del suo esame ex art. 210 Cpp (previsto per il 15-7-2002 a Palazzo Chigi), comunicava il sopravvenire di un impedimento per quella data e contestualmente manifestava la volontà di avvalersi del diritto di non rispondere .

Rimane , tra Italia e estero , una **unica vicenda** relativa al gruppo Fininvest , ove si rinviene copiosa traccia della presenza dell' imputato Previti. **Una controversia perfettamente compatibile , soprattutto da un punto di vista temporale , con il bonifico del 13 Febbraio 1991: quella relativa all' appello del Lodo Mondadori conclusasi con la sentenza Metta pubblicata il 24 Gennaio 1991.**

Certo , anche in tal caso , dare una “ veste tecnica “ precisa alla partecipazione di Previti è difficile. L' imputato non ha , in causa , alcun mandato professionale (la Fininvest , intervenuta nel giudizio, era rappresentata dagli avvocati Dotti – sentito alla udienza del 22-2-2002 – Vaccarella e Mezzanotte – cui la difesa ha rinunciato ; la famiglia Mondadori-Formenton era difesa dagli avvocati Marcello – non indicato nelle liste – Gambino – sentito alla udienza del 14-6-2002 – e Giorgianni – non indicato da alcuno per la vicenda che qui interessa) ; non risulta aver redatto alcuna memoria o parere giuridico – sia pur firmato da altri - ; né risulta alcuna fattura a fronte di attività professionale svolta nell' ambito di tale vicenda processuale.

Eppure la presenza di Previti è certa ancor prima del momento in cui si radica la causa innanzi alla I sezione civile della Corte di Appello di Roma.

Per provare a rispondere alla domanda circa la natura e la finalità di questa partecipazione di Previti alla causa civile , occorre rifarsi a quanto dichiarato sul punto dall' avvocato **Dotti** , il legale milanese che ebbe a seguire la controversia fin dal suo nascere nell' anno 1989 (cfr. udienza 22-2-2002):

“Forse avremo fatto una riunione presso lo studio Previti, io l'immagino ecco perché la prassi era questa. Poi però la stesura degli atti è stata affidata a un collegio...sì perché la Fininvest fece un atto di intervento alla cui stesura senz'altro ho partecipato anch'io e credo di essere in delega in quella... in quella causa. Perché poi qui gli atti, che erano degli atti monumentali e che si dividevano in capitoli secondo degli argomenti, venivano fatti un pezzo per ciascuno. Ciascuno faceva la sua parte... ricordo di esser stato a un'udienza, credo alla prima udienza...alla quale peraltro non apersi bocca perché c'era questo collegio difensivo così eminente. Mi ricordo che in quell'occasione venne anche Previti, ci accompagnò perché...”;

Pm – “ A quale titolo? ” ;

Dotti -“ Ci accompagnò perché non era... non era in delega Previti, ecco. Venne anche lui insomma in Tribunale...” ;

Pm: “ Avete fatto delle riunioni voi avvocati? ” ;

Dotti : “... **presso lo studio Previti si facevano le riunioni** ma non solo per la vicenda Mondadori, anche per le altre vicende romane che facevano capo al gruppo Fininvest ci si trovava presso lo studio Previti dove c'era una sala molto grande e molto... confortevole e ci si trovava lì... **per disposizioni di Berlusconi, Previti era il nostro punto di riferimento**, dico nostro perché anche per altri avvocati insomma...su Roma, che si trattasse di scegliere un... un difensore, un codifensore, o si dovessero estrarre non so copie in Tribunale, far delle visure, per qualunque cosa il punto di riferimento era l'avvocato Previti...Come ho già anche detto, Previti si dimostrava anche molto a conoscenza degli ambienti giudiziari, inteso anche soltanto formazione dei collegi per esempio, no. Chi sono, lui lo sapeva, ma probabilmente aveva una buona struttura organizzativa di studio, cancellerie. Cioè si muoveva bene, certamente era uno studio molto efficiente, per questo tipo di

attività che sono importanti e che un avvocato di fuori piazza certamente non poteva... non poteva saper svolgere in quel modo” ;

Pm:” *...Previti aveva un ruolo tecnico giuridico in queste vicende?...parlo del Lodo Mondadori “;*

Dotti: “ *Sì, sì, sì io parlo di questa. C’è sempre una fase nella quale il problema viene dibattuto, viene sviscerato, viene approfondito, viene istruito e poi c’è una fase dove vengono studiate le soluzioni giuridiche, che è una fase spesso affidata ai professori, alla ricerca, alla parte più speculativa, se vogliamo, e poi c’è la fase della stesura degli atti. Ecco io direi che Previti è sempre stato presente nella prima fase. Ecco in una fase in cui...”;*

Presidente: “ ***Poi all’approfondimento però... all’approfondimento non partecipava, inteso approfondimento come ha detto Lei prima, seconda fase, alla stesura degli atti no” ;***

Dotti - “ ***Nemmeno” ;***

Avv.Sammarco : “*Ricorda se lo studio Previti e l’Avvocato Previti quindi disponessero di bozze che venivano mano a mano redatte e se lui leggeva varie bozze di atti, attività anche di.. diciamo discussione su tematiche comuni trattate in bozze o accenni di bozze che poi sarebbero stati successivamente sviluppati. Ecco mi chiedo...” ;*

Dotti -“ *Guardi le bozze, la stesura delle bozze avveniva ad opera dei vari avvocati che per la loro parte...per la parte ciascuno assegnata.”;*

Presidente – “ ***Ecco ma la parte...assegnata all’avvocato Previti?”;***

Dotti -“ ***No, no”;***

Presidente – “ *Perché la domanda è quella delle bozze”;*

Avv. Sammarco – “ *No, io parlavo di lettura”;*

Dotti :” *Di lettura, dice, del collega. E penso senza dubbio che anche Previti si interessasse della...lettura delle bozze che provenivano dai vari autori”;*

Presidente – “*Di stesura invece e di stesura?”;*

Dotti -“ ***No ,la stesura essenzialmente riguardava Vaccarella, Mezzanotte, Gambino” .***

Sul punto è stato sentito anche l’ avvocato Gambino (ud. 14-6-2002):

“ *...con Zanotta (Mezzanotte ?) e Vaccarella, con... con gli altri... anche... abbiamo avuto anche riunioni con Predieri e Previti, poi con Giorgianni, perché anche Giorgianni era nella difesa, ecc., e per... e il suo ruolo (di Previti n.e) era essenzialmente questo, di coordinare le difese in ordine a tutte le varie vicende giudiziarie. Naturalmente poi, essendo avvocato, dava anche un apporto, diciamo, tecnico sulla singola vicenda, ma non era questo particolarmente il suo ruolo, ecco”.*

Lo stesso Previti – cfr. esame alla ud. 28-9-2002 - ha confermato il suo interessamento alla causa , **precisando di aver in tal senso avuto ampio incarico direttamente da Silvio Berlusconi** con cui ebbe a concordare “ *tutta una serie di scelte “ , pur in assenza di un mandato ad hoc :*

“ *io non sono nella delega, ma risulta invece che sono tra gli avvocati che si sono occupati della vicenda perché qui sono venuti a dichiararlo i signori professionisti...avevo un mandato professionale estremamente ampio di rappresentare sia come persona fisica, sia come gruppo, il Dottor Berlusconi attraverso tutta una serie di scelte che ho fatto io, naturalmente d’intesa con il*

mio assistito, per quelle che dovevano essere gli avvocati che operavano nelle varie situazioni e anche le persone che operavano nelle varie situazioni...quando il Lodo-Mondadori è passato su Roma ...dovendosi affrontare l'impugnativa davanti alla Corte d'Appello di Roma, io che già ero stato, diciamo, interessato alla vicenda quando la stessa si era svolta a Milano, sono diventato il punto di riferimento del cliente per questa vicenda di impugnazione...cioè io rappresentavo il cliente al cento per cento in quello che era la scelta strategica e l'esame dettagliato di tutti gli argomenti della causa. Allora, quando Berlusconi mi ha officiato di questo... di questo compito, io talvolta nella fase iniziale anche con lo stesso Berlusconi, con vari dirigenti dell'azienda, abbiamo organizzato una serie di riunioni di studio con gli avvocati designati a difenderci... quindi ci sono stati altri professori, altri avvocati, altri esperti, addirittura (?) qualcuno ha dato dei pareri, sono state fatte moltissime operazioni di ricerca giurisprudenziale e dottrina per arrivare alla impostazione definitiva. Tutto questo lavoro ha visto costantemente la mia presenza, anche sul piano, voglio dire, fisico-organizzativo... in questa fase qui c'è stato un impegno veramente di alcuni mesi che sono stati assolutamente totalizzanti e il coordinatore di tutto questo sono stato io”

Quindi una prima conclusione confermativa di quanto sostenuto in apertura di capitolo circa la esclusiva riferibilità del pagamento del Febbraio 1991 alla causa Mondadori : **è infatti lo stesso imputato a precisare che nell' anno 1990 non ebbe ad occuparsi di altro .**

Ma oltre al contributo “ ufficiale “ descritto dai protagonisti di quella vicenda , **l' imputato ne fornisce anche uno “ occulto “** , non noto ai legali muniti di mandato : un contributo ,certo, non particolarmente commendevole sotto il profilo della deontologia professionale ma che , forse , spiega la frase detta dall' avvocato Gambino sopra riportata (“essendo avvocato, dava anche un apporto, diciamo, tecnico sulla singola vicenda, ma non era questo particolarmente il suo ruolo, ecco”).

Ci si riferisce alla vicenda che ha visto per protagonista **Marco Iannilli .**

Marco Iannilli (sentito alle udienze del 9-2-2001 e del 22-2-2002) è un collaboratore dello Studio Previti a far data dal 1977 . Diploma di scuola superiore , le sue mansioni specifiche sono quelle di addetto all' archivio . Eppure , nel 1990 , in piena “ guerra di Segrate “ e prima del lodo arbitrale del Giugno , **l' impiegato all' archivio dello studio Previti risulta essere stato nominato amministratore unico della Amef** (la Arnoldo Mondadori Editore Finanziaria) ove erano confluiti, in precedenza, i pacchetti azionari posseduti dai Formenton , da Leonardo Mondadori , dalla CIR di De Benedetti e dalla Fininvest di Berlusconi (cfr. esame Iannilli del 22-2-2002) . A chiedergli di accettare la carica era stato Cesare Previti ; e fu lo stesso Previti che , in prossimità della Pasqua di quell' anno , lo invitò ad allontanarsi dall' Italia per un periodo di tempo indeterminato e di non rientrare fino a nuovo ordine , allo scopo di rendersi irreperibile in un momento evidentemente molto delicato della c.d. “ guerra di Segrate “ . Cosa che Iannilli volentieriesegue , recandosi con la fidanzata a Londra e Parigi , per un viaggio di due settimane tutto pagato dall' avvocato Previti (cfr. esame Iannilli del 22-2-2002):

Pm : “ *senta, Lei risulta anche che è stato nominato amministratore unico dell'Amef. Ecco, ci spieghi come è stato possibile che in piena (pp.ii. pronuncia affrettata) Lei diventa amministratore dell'Amef, chi glielo ha chiesto, che cosa ha fatto...*” ;

Iannilli : “*Me l'ha chiesto Cesare Previti per... dovevo diventare amministratore dell'Amef e... l'ho fatto... un giorno di aprile... dunque, nel... '89 mi pare, nel '90... no, '89 forse, no, del '90. E... era vicina alla Pasqua comunque. E sono andato da un notaio di Milano, sono stato nominato amministratore dell'Amef e sono tornato a Roma. Sono stato a Roma un paio di giorni, poi sono partito per l'estero e sono tornato...*” ;

Pm – “ *Chi gliel'ha chiesto di partire per l'estero?*” ;

Iannilli –“ **Me l'ha chiesto l'avvocato Previti**” ;...*dunque, io sono tornato a Roma, sono andato... sono tornato nell'ufficio e mi è stato chiesto di partire per l'estero per... prima l'Inghilterra e poi per la Francia*” ;

Pm: “ *E qual era il motivo di questa partenza improvvisa?*” ;

Iannilli : “ *Il motivo era che essendo io l'amministratore, **non essendo rintracciabile in questi momenti, non potevano far riferimento a me per azioni giudiziarie civile**, cioè non potevano farmi notifiche per quanto riguarda sequestri, di... cioè, non sequestro, scusi, per... adesso non mi viene la parola, comunque non potevano notificarmi nessun decreto inerente a queste azioni... Sono stato fuori per... due settimane. Poi fui chiamato dall'onorevole Previti, che mi disse che c'era stata... che era stato notificato il sequestro... il sequestro delle azioni. Al sequestro delle azioni io non mi opponevo e sono tornato... sono tornato a Roma” (la p.c. CIR contesterà poi le diverse dichiarazioni rese in istruttoria che però cambiano ben poco la sostanza : “ ...faccio presente che durante il mio soggiorno all'estero non ricevetti nel mio domicilio alcuna notifica attinente la restituzione delle azioni. Invece mentre mi trovavo a Parigi da circa una settimana, mi telefonò Previti dicendomi che dovevo rientrare in Italia perché dovevo dare le dimissioni e restituire le azioni, perché a suo dire erano arrivati ad un accordo ed il mio compito finiva lì”).*

L' episodio , che al Tribunale – pur rendendosi conto del contesto dell' epoca - non sembra particolarmente edificante , è stato confermato dallo stesso Previti in sede di esame 28-9-2002 :

Pm:” *Senta, Lei sa che Iannilli è stato nominato amministratore delegato dell'AMEF? La finanziaria legata alla vicenda Lodo-Mondadori?” ;*

Previti: “ *Se è risultato sì.*” ;

Pm : “ *Senta, Iannilli ha riferito in dibattimento che nel '90 fu invitato da Lei ad allontanarsi dall'Italia perché non si doveva fare rintracciare. Vuole spiegare le ragioni che hanno indotto Lei a mandare fuori dall'Italia per un periodo di tempo Iannilli?”*

Previti : “ *... siccome in quella vicenda ci sono stati anche aspetti, diciamo così, particolarmente movimentati su iniziative molto legate a provvedimenti d'urgenza, qualcuno anche, dalla parte avversa anche in sede... in sede penale, io ricordo per quanto riguarda la faccenda delle azioni AMEF, ehm... c'è stata la necessità di non rendere reperibile Iannilli per alcuni giorni per evitare che gli venisse fatta una certa notifica. È stata una tattica difensiva che abbiamo messo in atto” ;*

Pm: “ *Ma una tattica difensiva escogitata da Lei o le è stata richiesta da Silvio Berlusconi?” ;*

Previti : “ *No, sicuramente Silvio Berlusconi in questa materia c'entra come cliente, è una tattica difensiva che è venuta fuori dalle scelte degli avvocati” .*

A dir la verità , che questa “ tattica “ sia stata elaborata al di fuori del collegio difensivo – a differenza di quanto sostenuto da Previti – appare confermato dallo stupore con il quale l' avvocato Dotti (cfr. esame 22-2-2002) ha accolto la “notizia“:

“ *...ottenemmo un provvedimento d'urgenza, da parte del Giudice Istruttore, che senza far dichiarare... senza dichiarare d'ufficio la decadenza del consiglio, in un certo senso ne congelava i poteri imponendogli di convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione e sul piano pratico era poi la stessa cosa. Infatti in applicazione di questo provvedimento, fu tenuta questa assemblea, venne rinnovato il consiglio e venne nominato un consiglio della nuova maggioranza con le azioni dei Formenton che erano ormai schierati insieme alle azioni del gruppo Fininvest, Moratti, Find e Leonardo Mondadori...ciò avveniva ai primi del 1990 “;*

Pm – “ *Chi è... chi era l'amministratore dell'Ameff?” ;*

Dotti - “ *C'era un consiglio di amministrazione” ;*

Pm. – “ *L'amministratore chi era?” ;*

Dotti - “ *Non me lo ricordo” ;*

Pm – “ *Era Marco Iannilli in quel periodo. Lei lo conosce Marco Iannilli?” ;*

Dotti - “Amministratore dell’Amef?” ;

Pm – “ Ma Lei lo conosce Marco Iannilli?”

Dotti: “ Marco Iannilli è un avvocato di Roma...me lo ricordo come di un collaboratore dello studio dell’Avvocato Previti. Però mi sembra che non c’entrasse assolutamente nulla con l’Amef... **Comunque scusi in quella fase alla quale mi riferivo con quello che ho detto finora, lo studio Previti e Roma non c’entrano nulla, sono arrivati molto dopo. Cioè la vicenda è stata tutta milanese fino a quando è finita al Collegio Arbitrale**” (o almeno così , evidentemente , pensava l’avvocato Dotti);

Presidente : “ Lei sapeva se questo signore che si chiama Marco Iannilli avesse avuto un qualche ruolo, quale ad esempio quello di amministratore della Amef o di custode delle azioni?” ;

Dotti - “ Io in questo momento non me lo ricordo. La cosa mi sembra però un po’ inverosimile, ecco”.

E , infine , sulla conoscenza della “ fuga “ all’ estero dell’ amministratore Iannilli , così ha risposto: “**No, lo apprendo per la prima volta, non lo so io**”.

Non si può qua non rinviare , per completezza di esposizione (con riferimento al complessivo modo di intendere il ruolo di “avvocato “ da parte dell’ avvocato Previti) al capitolo ove si sono esaminate , e valutate , le dichiarazioni rese sul punto da Stefania Ariosto , dichiarazioni che come già detto , (pur non facendo riferimento ad una specifica controversia e men che meno a quella del lodo Mondadori), hanno trovato significative conferme sia documentali che testimoniali (ha dichiarato Dotti il 17-5-01 :“*Dunque, è capitato, e probabilmente un discorso che non si limita a una precisa occasione con dati di fatto, eccetera, ma è capitato che più volte la Ariosto, parlando dell’Avvocato Previti alludesse a una sua particolare capacità di intrattenere rapporti diciamo di confidenza, di amicizia con i magistrati, lasciando intendere che questo gli serviva anche per ottenere dei risultati sul piano professionale*” precisando poi di non aver dato troppo peso a queste confidenze anche perché corrispondevano alle notizie non controllabili che circolavano a Roma e di cui era già al corrente ; e Casoli (ud. 18-5-2002) ha confermato di aver avuto da Stefania Ariosto, in epoca non sospetta , confidenze analoghe a quelle riferite da Dotti , anche più specifiche invero, rammentando come la donna ebbe a raccontargli di aver assistito ad un passaggio di denaro tra Previti e il giudice Squillante) .

Insomma , considerato tutto quanto sopra esposto , quale sia stato il contributo **strettamente professionale** fornito da Previti alla soluzione delle innumerevoli e complesse questioni tecnicogiuridiche che riguardavano la controversia portata poi alla attenzione del giudice Metta , continua a non essere chiaro a questo Collegio : presso lo studio Previti , si svolgevano le riunioni anche perché “ c’ era una sala molto confortevole”; Previti partecipava alla prima fase , quella di cui si discute in generale degli aspetti della causa , ma non a quelle successive , allorquando vengono studiate le soluzioni giuridiche e stesi gli atti; si interessava della lettura degli atti redatti da altri ma non ne stende uno personalmente ; non ha la delega in causa ma si presenta alle udienze ; afferma di aver avuto rapporti diretto con il giudice Metta solo a partire dal 1994 ma poi risultano telefonate tra i due risalenti ad almeno due anni prima e ad orari tali da essere giustificate solamente con progressi e stretti rapporti (cfr. capitolo rapporti fra gli imputati) .

Certamente , però , a differenza di quanto noto all’ avvocato Dotti , Previti si occupa della vicenda Mondadori ancor prima che questa , con il lodo arbitrale del Giugno 1990 e la successiva impugnazione innanzi alla Corte di Appello, si sposti a Roma , e ciò **avendo ricevuto , come da lui stesso affermato , ampio mandato da Silvio Berlusconi** : e se ne occupa in parallelo agli avvocati che seguono le vicende milanesi – e all’ insaputa di questi - ponendo in essere “ tattiche difensive “ ignote al collegio di legali che , in quel momento , operano presso il Tribunale di Milano.

Però, all' esito di tutte queste considerazioni , una cosa è certa : **nell' anno 1990 l' unica controversia – in Italia e all' estero – riguardante il Gruppo Fininvest , alla quale Previti fornisce il “ suo contributo “, è quella relativa alla causa De Benedetti – Mondadori-Fininvest poi assegnata al giudice Metta. Non ne sono emerse altre .** Come lo stesso Previti ha affermato **“c'è stato un impegno veramente di alcuni mesi che sono stati assolutamente totalizzanti”** .

E allora:

- le controversie estere in Francia e Spagna cui avrebbe fornito il suo contributo l' imputato, sono tutte di epoca successiva al Febbraio 1991;
- lo stesso vale per le controversie “ italiane “ citate dai testimoni , tranne una (cfr. Bonomo e Momigliano) che si colloca nel lontano 1988;
- nell' anno 1990 lo stesso Previti afferma di essere stato impegnato , in modo “ totalizzante “ nella sola controversia Mondadori ;
- quest' ultima si esaurisce in data 24 Gennaio 1991 con la pubblicazione della sentenza Metta, dopo un iter procedurale denso di anomalie ;
- il 13 Febbraio 1991 il Gruppo Fininvest trasferisce a Previti , in nero , estero su estero , una somma in dollari pari a 3 miliardi di lire ;
- il fatto che all' epoca Previti si fosse interessato – seppur non ufficialmente- **in via esclusiva** (come lo stesso imputato ha detto) alla questione Mondadori e la stringente contiguità temporale fra la sentenza Metta e l' ordine di bonifico da “ All Iberian “ a “ Mercier “ , portano a concludere che **la causale del pagamento dei 2.732.862 USD, non può che rinvenirsi nel contributo fornito da Previti all' esito favorevole alla Fininvest della vicenda di cui è processo.**

Le considerazioni che seguiranno , dimostreranno , a giudizio del Collegio , come tale somma non possa essere qualificata come una normale “ parcella “ in nero per un contributo di natura comunque strettamente “ legale “ fornito dall' imputato, sia pur al di fuori di un regolare mandato ; ma bensì **debba intendersi come “ provvista “ pagata dalla Fininvest di Silvio Berlusconi** per regolare rapporti di natura illecita- corruzione del giudice Metta - strettamente connessi alla causa Mondadori.

TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI 1.500.000.000 DI LIRE DAL C/C MERCIER AL C/C “CARELIZA“ DI ACAMPORA

Dall' estratto conto “ Mercier “ sottoconto in USD (cfr. faldone 23 Lodo pag. 230040) risulta che la somma proveniente da “ Ferrido “ via “ All Iberian “ , viene investita in una operazione “ a 48 ore”, registrata in data 15-2-1991 . Il rimborso , peraltro , è registrato in data 27-2-1991 . E , dunque , o l' investimento è stato rinnovato fino a quella data oppure la decorrenza è stata fissata al 25 Febbraio.

Ciò che conta osservare è che **ancor prima che l' investimento fosse rimborsato , Previti , in data 25 Febbraio 1991, dà ordine alla Banca di accreditare la somma di Lire 1.500.000.000 a favore del c/c nr. 5.166.5644.570 presso la B.I.L. del Lussemburgo, con valuta 27-2-1991 (cfr. faldone 23 pagg. 230295/296).**

In effetti, il conto di cui sopra registra l' accredito in data 27-2-1991 (faldone 21 Lodo pagg. 210110/111/112 allegati anche alla testimonianza Valenti del 25-2-2002) .

Di tale conto , relativo alla società panamense “ **Careliza** “, risulta beneficiaria Bernardini Valeria, madre di **Giovanni Acampora** (cfr. faldone 21 Lodo pagg. 210048 e segg ,allegati anche alla testimonianza Valenti del 25-2-2002 - alla udienza del 23-2-2002 , su accordo delle parti , venivano acquisite le dichiarazioni rese dalla Bernardini in sede di indagini , laddove questa precisava di nulla sapere di questo conto) . In sede di interrogatorio reso in dibattimento il 5-10-2002 , Acampora ammetteva ciò che già emergeva con chiarezza dagli atti : e cioè di essere l' effettivo beneficiario del conto Careliza .

E' assolutamente pacifico che la somma di Lire 1.500.000.000 bonificata da Previti ad Acampora è stata tratta dalla provvista di 2.732.868 USD provenienti da “ Ferrido “ , della quale rappresenta circa la metà .

E infatti (cfr. faldone 23 Lodo pag. 230040):

- al momento dell' accredito da "Ferrido" del 14-2-1991, il sottoconto in dollari "Mercier" presenta un saldo liquido di soli 50.432 USD e (salvo un bonifico pari a circa 69.000 USD in data 26 Febbraio), non si registrano altri accrediti entro il giorno 26 (il primo bonifico su "Mercier", pari a 434.040 USD – di cui si parlerà oltre - si registrerà solo in data 5 marzo);
- in data 26 Febbraio 1991 (ancor prima della scadenza dell' investimento a 48 ore della somma ricevuta da Ferrido), vengono acquistate lire 1.500.000.000 pari a USD 1.323.900;
- in pari data detta somma viene accreditata sul sottoconto in lire (cfr. faldone 23 Lodo pag.230261);
- al momento dell' accredito , il sottoconto in lire presenta saldo "zero"(cfr. faldone 23 Lodo pag. 230260/261);
- appena accreditata, la somma di Lire 1.500.000.000 viene bonificata con valuta 27-2-1991 a favore del conto "Careliza" di Acampora (cfr. faldone 23 Lodo pag. 230261);
- in conseguenza di ciò il sottoconto in lire presenterà uno scoperto di 18.000 Lire con addebito di interessi passivi pari a 596.130 Lire (cfr. faldone 23 Lodo pag.230261).

Acampora , dunque , nel giro di pochi giorni , riceve circa la metà della " parcella " bonificata da Fininvest a Previti . E Acampora non faceva parte del collegio di difesa Fininvest nella causa Lodo Mondadori , pur essendo in ottimi rapporti , da anni , con il giudice Metta e pur avendogli " dettato " , nello stesso anno 1990 , le linee guida della motivazione della sentenza Imi-Sir.

Sulla causale di questa operazione , si rinnova ancora una volta la situazione già vista : non c'è alcun documento di supporto . Caratteristica costante , invero , di tutte le operazioni finanziarie descritte dagli imputati.

E allora , ancora una volta , occorrerà cercare di interpretare questi fatti sulla sola base delle loro dichiarazioni non mancando di ricordare come tale versione sia emersa solamente in dibattimento , atteso che in istruttoria nessuno dei due aveva fatto riferimento all' intercorrere , tra loro , di precisi rapporti professionali e finanziari (cfr. capitolo rapporti tra gli imputati) .

Al solito, dispiace dirlo, l' imputato Previti non ha fornito alcun valido contributo, richiedendo al Tribunale un puro atto di fede (cfr. esame 28-9-2002):

Presidente – “ La domanda è molto semplice. Si tratta di un miliardo e mezzo, che è una parte ovviamente dei 2.732.000.000 franchi. E la domanda è come mai questo versamento è sul conto “Careliza”. Prego”;

Previti – “ Io ho mandato questo importo all'Avvocato Acampora, nel quadro di una serie di rapporti che abbiamo avuto, avevamo avuto in passato e abbiamo avuto in seguito, collegato a, diciamo, normalissimi rapporti collegati a una situazione diciamo finanziaria-economica, nella quale consideravo e considero l'Avvocato Acampora un esperto. E quindi credo che questo versamento sia stato fatto nell'ambito di questi rapporti. Non ha altra causale “;

Pm - “ All'Avvocato Acampora. E non si ricorda in ragione di quale affare in particolare che Lei in quel momento - siamo nel febbraio '91 - avesse con l'Avvocato Acampora? Cioè, possiamo dare una storia a questo bonifico?”;

Previti – “ Io non lo ricordo. Ma le dico anche che non intendo dare nessuna storia a fatti privati che non entrano per niente in questo processo, a mio giudizio “.

Il Tribunale non può che prendere atto di un simile atteggiamento processuale , ma certamente non ci si può esimere da una semplice considerazione: è assolutamente impossibile che Previti non ricordi il motivo di un trasferimento di ben 1.500.000.000 di lire: meno prosaicamente egli, semplicemente , si rifiuta di rispondere anche a questa domanda. Il che è molto strano, se si pone attenzione alla spiegazione che di tale movimentazione darà invece Acampora il successivo 5-10-2002 .

Una spiegazione “ semplice-semplice “ , tanto banale che veramente non ci si spiega come mai il coimputato Previti si sia rifiutato di rappresentarla al Tribunale:

Acampora : “ *...i motivi per cui l'Avvocato Previti mi invia questi fondi è inquadrabile in un rapporto che io avevo avviato da tempo di un investimento nella nautica da diporto... coinvolso l'Avvocato Previti, nel senso gli dissi se era interessato a partecipare all'operazione. L'Avvocato Previti, col quale avevamo appunto dei rapporti di fiducia e di amicizia, mi affidò dei propri fondi affinché fossero investiti in questa iniziativa....l'iniziativa è nella acquisizione che io avevo già eseguito nel 1989/90 in una società per azioni molto nota, che all'epoca aveva uno dei più grossi cantieri d'Italia, che è la Mochi Craft (?). In quella circostanza la mia partecipazione doveva essere incrementata ...”;*

Pm: “ *Lei ha qualche documento da cui Lei può fornirci la prova che esiste realmente questa attività di investimento tra Lei e l'imputato Previti?”;*

Acampora : “ *No, no, cerchiamo di capire, io non ho detto... io ho detto che l'Avvocato Previti ha mandato dei soldi a me... sono stati investiti da me questi soldi, quindi il rapporto Mochi Craft (?) è un rapporto mio con sottostante ausilio partecipativo dell'Avvocato Previti”;*

Presidente - “ *Quindi gli investimenti figurano tutti a nome suo”;* .

Acampora - “ *mio o di società mie facilmente rintracciabili...*”

Presidente - “ *Per questi investimenti a nome suo...*”

Acampora – “ *Sì.* “

Presidente – “ *... l'onorevole Previti ha partecipato con un miliardo e mezzo”;*

Acampora - “ *Ha partecipato con un miliardo e mezzo in quel contesto”.*

Insomma , evidentemente Previti ha dimenticato di aver prestato ad Acampora la somma 1.500.000.000 di lire. Perché la sostanza è questa : appena ricevuta la “ parcella “ dalla Fininvest , Previti decide di investire una buona metà in un ottimo affare : non aderisce all' invito di Acampora effettuando personalmente l' investimento , non diventa socio della Mochi Craft , ma consegna i soldi ad Acampora che effettua **investimenti a nome proprio incrementando la propria partecipazione** . In sostanza , come efficacemente ha osservato il PM , **Previti partecipa alla partecipazione di Acampora:** tutto a nome di Acampora , dunque , anche ciò che è di Previti.

Una storia già sentita con riferimento all' Imi-Sir (cfr. precedente capitolo). E , ovviamente, tutto sulla fiducia:

Pm: “ *Senta, ma una carta tra Lei e Previti dove vi dite per iscritto "Tu mi dai questo miliardo e mezzo però poi tutte le società me le intesto io", una cosa del genere ce l'avete o no?";*

Acampora - “ *Ma non ce n'è mai stato bisogno “;*

Pm - “ *No, perché, sulla fiducia? “;*

Acampora - “ *Basati su una assoluta fiducia “.*

La caratteristica principale di questo processo è che , a fronte di un giro di affari, crediti, transazioni intercorrenti tra gli imputati (tutti avvocati e magistrati) , alle volte anche di decine e decine di miliardi (caso Imi-Sir), **tutto è sempre basato sulla fiducia , non esiste mai un documento di appoggio.**

E se la società falliva ? Perché, invero, è fallita.

Pm - “ *Quali redditi ha prodotto questo investimento?* ”;

Acampora - “ *E' fallita la società* ”;

Pm - “ *Ah, mi dispiace, e..* ” ;

Acampora - “ *Ma è fallita nel '99* ” .

Nel frattempo , però , visto che la società era in crisi , Previti avrebbe consegnato ad Acampora altri 4 milioni di franchi (quelli della provvista Rovelli – cfr. precedente capitolo) per cercare di risollevarne le sorti della società , in cattive acque fin dal 1994 . Questa somma , dice Acampora , la avrebbe poi restituita (si è visto come , nel citato capitolo).

Ciò che qui subito interessa è invece la sorte del miliardo e mezzo:

Presidente – “ *E il miliardo e mezzo, invece?* ” ;

Acampora : “ ... ecco, gli altri face... questa era una ipotesi sulla quale doveva ampliarsi o consolidarsi l'investimento, gli altri evidentemente facevano parte del pacchetto di investimenti puro, iniziale...” ;

Presidente - “ *Iniziale* ”;

Acampora : “ ... quindi non era un qualcosa che si aggiungeva, nel momento in cui la società, venuti meno anche questi fondi che potevano essere immessi...”;

Presidente - “ *E' fallita.* ”;

Acampora : “ ... no, ha un percorso molto pesante, fino ad arrivare al fallimento del 1999, dove noi perdiamo, e ci sono ben...”;

Presidente : “ *Comunque la situazione è sostanzialmente bloccata per quel che riguarda questo miliardo e mezzo.* ”;

Acampora - “ ***La causa sta lì, la causa sta lì e quindi...*** ”.

E , quindi , Previti ha perso 1.500.000.000 lire della qual cosa a dir la verità non si lamenta , forse anche perché – come lui stesso dice - non ricorda il motivo preciso per cui li ha consegnati all'amico.

Quella fornita da Acampora è dunque una versione non solo del tutto sfornita di un minimo riscontro documentale , ma altresì del tutto sfornita di logica e contraria a quella che è la norma degli umani comportamenti nel campo degli affari . E , in più , neppure è confermata da Previti “che non intende dare nessuna storia a fatti privati che non entrano per niente in questo processo”.

In tale situazione , va dato atto all' imputato Acampora , di aver quanto meno cercato di fornire un qualche riscontro alla sua versione dei fatti . Riscontro che , ovviamente , non può riguardare che i **suoi personali investimenti** nella Mochi Craft .

E , comunque , anche qui i conti non tornano .

In faldone 21 Lodo , si rinvennero i seguenti documenti relativi al conto Careliza:

- pag. 210115 : bonifico 28-6-1991 di lire 500 milioni a favore di Mochi Craft (+ 243.791 lire di spese);

- pag. 210136 : bonifico 2-12-1991 di lire 510 milioni a favore di Mochi Craft.

Null'altro . Esiste una terza contabile relativa però a una operazione poi revocata (bonifico 1-7-91 per lire 500.000.000 + spese per 251.011 , stornata in data 11-7-1991 : cfr. faldone 21 Lodo , pagg. 210121 e 210123 e 210125).

Le operazioni effettuate da Acampora con Mochi Craft , dunque , non sono solo distanti nel tempo dal bonifico di 1.500.000.000 (pervenuto , invece , in gran fretta sul conto Careliza , a costo di mandare a debito il sottoconto in lire di “ Mercier “) , ma soprattutto **si limitano alla somma di 1 miliardo e dieci milioni** a nome dello stesso Acampora .

E' lo stesso imputato ad ammetterlo:

Acampora : “ *Per esempio leggo che c'è un versamento presso Bil intestato a Mochi Craft International*”;

Presidente- “ *E questo le risulta di quale somma?*”;

Acampora- “*Presso l'agenzia... di mezzo miliardo*” ;

Presidente - “ *Di mezzo miliardo*”;

Acampora - “ *A giugno del '91, poi c'è un altro versamento successivo di altro mezzo miliardo, insomma, il...(si fa riferimento a quello del Novembre 1991 n.e.)*”;

Presidente -” *... va bene, in Lussemburgo, e l'altro mezzo miliardo a favore di chi? Lei ricorda l'altro mezzo miliardo?*”;

Acampora – “ *Ma guardi, è sempre in questo circuito, si tratta adesso di collocarlo, in ogni caso...*”;

Presidente - “ *E ma... dobbiamo collocarlo...*”;

Acampora - “ *Posso limitatamente a quelle che sono le carte che mi è consentito oggi consultare,se mi sarà data la possibilità...*”;

Presidente –“ Va bene... e semmai ci sarà la memoria, i Difensori chiederanno di poter acquisire altra documentazione...” .

Ora , il Tribunale ha cercato “ di collocare nel circuito “ il mezzo miliardo che manca , ma non c'è riuscito : non si rinvergono altri rapporti con Mochi Craft da parte di Acampora in epoca posteriore al Febbraio 1991 , data di arrivo del miliardo e mezzo da “ Mercier “ . E neppure c'è riuscito l'imputato a trovare la “ collocazione giusta “ , atteso che , nel prosieguo del processo , nessun altro documento è stato indicato o ne è stata chiesta la acquisizione.

Tra l' altro , occorre anche sottolineare ciò che verrà più oltre evidenziato (cfr. in questo stesso capitolo paragrafo bonifico di 425 ml. da Acampora a Previti) e cioè che la somma proveniente da “ Mercier “ , asseritamene “ prestata “ da Previti ad Acampora , dopo essere stata bonificata sul sottoconto “ Careliza” 570, verrà trasferita al sottoconto “ Careliza “ 577 è lì rimarrà, con conseguenti interessi lucrati da Acampora (cfr. oltre in questo stesso capitolo) .

Ciò premesso , è dimostrato agli atti , che il bonifico 28 Giugno a favore di Mochi Craft di lire 500 milioni (+ 243.791 lire di spese) **verrà effettuato da Acampora con altri cespiti** : se si controlla, infatti, il conto “ Careliza “ sottoconto in lire nr. 570 , è facile osservare come , a fronte di un saldo “ zero “ alla fine di Maggio 1991 , nel successivo mese di Giugno , in data 28 , si registrino due operazioni di accredito per 75 e 324 milioni circa (operazioni denominate “ change “ e non provenienti dal sottoconto 577 ,ove è confluita la provvista bonificata a Previti – cfr. vol. 21 Lodo pag. 210114 per il conto 570 e pag. 210068 per il conto 577 , allegate anche alla testimonianza Valenti del 25-2-02 all. 58 e 76) , più l' accredito di 189.583 lire di interessi provenienti dal sottoconto 577 (cfr. vol. 21 pag. 210114 e 210068). **Lo stesso giorno 28 vi è**

un addebito per Lire 500.243.791 - trattasi del versamento Mochi Craf di cui sopra-sostenuto con i citati contestuali accrediti , tanto che all' esito , a fine giugno , il sottoconto 570 andrà in rosso di oltre 100 milioni (cfr. vol. cit. pag. 210114 e allegato 58 alla testimonianza Valenti) . Sia detto senza alcuna ironia : la versione difensiva (prospettata , lo si ripete , dal solo Acampora e non confermata da Previti) appare chiaramente “ costruita a tavolino “ .

Non disponendo gli imputati di alcun documento comprovante in modo chiaro la causale del bonifico di cui si parla , si è andati alla ricerca di una qualche contabile che potesse sostenere , in qualche modo, una qualsiasi ipotesi di difesa : ma non si è trovata e il **bonifico da Previti ad Acampora rimane, nella prospettazione difensiva , privo di qualsivoglia giustificazione.** Se così è, la conclusione non può che essere una sola: **l' esistenza di un preventivo accordo tra gli imputati** , in base al quale della somma di 2.732.868 USD bonificati a “ Mercier “ da Fininvest , **solo una parte era destinata a permanere nel patrimonio di Previti , mentre un ‘altra , nella specie pari a 1.500.000.000 di lire, era , da subito, destinata ad essere girata nella piena disponibilità di terzi** . Il che porta ad escludere che il pagamento da Fininvest a Previti sia da ricollegarsi ad una normale parcella per “ attività professionale “ : che , se così fosse , l' intera somma avrebbe dovuto rimanere nella disponibilità dell' imputato o eventuali bonifici a terzi essere giustificati da precise causali.

E che tale accordo preesistesse è dimostrato dal fatto che la “ provvista “ in dollari non fa in tempo ad essere bonificata a Mercier che subito una parte viene trasferita ad Acampora e ciò anche se , per fare ciò , il sottoconto in lire “ Mercier “ finisce per andare a debito (cfr. sopra) .

Non di una “ parcella “ si tratta , dunque : ma di una “ provvista “ destinata , fin dal suo accredito su “Mercier “ , ad essere divisa con altri soggetti .

E' , in realtà , questo, un “ modus operandi “ abituale per Previti , che appare solito suddividere consistenti somme di denaro sempre provenienti dalla Fininvest con magistrati titolari di conti all' estero , a conferma ulteriore del “ tipo “ di rapporti intrattenuti dall' imputato con giudici del distretto di Roma , come narrato da Stefania Ariosto ancor prima che emergessero queste risultanze documentali.

E' questa , infatti , la sorte di altre consistenti somme di denaro bonificate da Fininvest a “Mercier “ sempre nei primi mesi del 1991.

Ci si deve necessariamente qui occupare anche di queste operazioni (oggetto di istruttoria dibattimentale) anche se non riconducibili alla controversia Mondadori , in quanto se Previti ha dichiarato che tutti i bonifici Fininvest del 1991 trovano la loro causale in attività professionale espletata per il Gruppo , il Tribunale ritiene di poter dimostrare come ciò non corrisponda alla realtà e che tali somme di denaro fossero destinate , totalmente o parzialmente , a giudici romani titolari di conti all' estero , **a conferma della reale natura dei rapporti intrattenuti da Previti con magistrati del distretto di Roma nell' interesse della Fininvest** (ma non solo , come la causa Imi-Sir dimostra) .Le due operazioni che si esamineranno presentano strette analogie con quella che qui ci occupa , con l' unica differenza che in tali casi i giudici interessati (Verde e Squillante) erano titolari di conti all' estero , mentre lo stesso non si può dire , negli stessi anni , per Vittorio Metta .

Ci si riferisce in particolare alle seguenti operazioni :

- bonifico di **434.404 USD** (equivalente 500 milioni di lire – cfr. faldone 23 Lodo pag. 230040 e segg.);

- detta somma proviene anch' essa **dal conto Ferrido** che , in data **6-3-1991** (ordine dell' 1 Marzo) registra un addebito di 434.404 USD (+ 3,88 di spese) a favore del conto Mercier ove viene registrato in data 5 Marzo con valuta al 7 Marzo (cfr. faldone 25 Lodo pag. 250209 e 23 Lodo pag. 230120);

- **lo stesso 5 Marzo 1991** , viene telefonicamente impartito l' ordine alla Darier Hentsch di Ginevra - ove è acceso il conto Mercier - , di trasferire l' intera somma alla SBT di Bellinzona , riferimento “ Orologio “ (cfr. fald. 23 pagg. 230122/123/124) ;

- **sempre in data 5 Marzo 1991** alla SBT di Bellinzona viene telefonicamente comunicato che verrà bonificata sul conto “ **Rowena** “ , riferimento “ **Orologio** “ , la somma di 434.404 USD con valuta 7-3-1991 (cfr. faldone 24 IMI-SIR pagg. 240590/591) ;

- titolare del conto “ Rowena “ è **Renato Squillante** (cfr. faldone 24 IMI-SIR pag. 240227) . Sulla causale del bonifico da Fininvest a “ Mercier “ , la spiegazione di Previti in indagini

preliminari (cfr. interrogatorio del PM 23-9-1997 acquisito il 29 Luglio 2002) è la seguente: “**Non intendo spiegare nel dettaglio quale fosse la mia attività all’ estero , chi erano i miei clienti e le motivazioni dei movimenti finanziari**”.

In dibattimento – emersa la provenienza Fininvest del bonifico in oggetto – la spiegazione muta : “ *Credo che sia nel quadro delle parcelle di cui ho parlato prima*” .

Dunque , venti giorni dopo aver ricevuto la prima “ parcella “ , Previti ne riceve una seconda . Ma **anche questa** – e in tal caso per l’ intero – **esce immediatamente dalla sua disponibilità per entrare in quella di un terzo , in questo caso direttamente il giudice Squillante .**

E’ pur vero , come già detto in premessa , che detta operazione non è formalmente contestata nel capo di imputazione di questo procedimento (bensì in quello SME) , ma è evidente il grande rilievo sotto il profilo probatorio . Non solo perché testimonia la vera natura dei rapporti tra Previti e Squillante (per i quali si rimanda anche a quanto detto nel capitolo apposito) , ma soprattutto perché , per quel che qui interessa , conferma, in generale , **la non riconducibilità a “ regolari parcelle “ dei pagamenti 1991 da Fininvest a Previti** , atteso che la destinazione finale della intera somma proveniente da Fininvest è – via Previti - un giudice del distretto di Roma . Una operazione , per tale verso , del tutto analoga a quella relativa ai 2.732.868 USD .

E analoga è l’ impostazione difensiva :

Previti , come sempre , nulla sa del perché l’ equivalente di 500 milioni di lire viene bonificato sul suo conto da Fininvest , ivi staziona poche ore e subito viene trasferito a Squillante. **Lui pensava di averli mandati a Pacifico:**

*“ Ho inviato quell’importo sull’indicazione ricevuta dall’Avvocato Pacifico, conto “Orologio”. Pacifico mi ha dato in Italia l’equivalente, cioè circa 500 milioni, detratte le sue competenze. E questi 500 milioni, come è accaduto per tutte le altre cifre che ho ricevuto in contanti in Italia, sono stati da me utilizzati per pagamenti in contanti in Italia. **Nell’altro processo - ecco perché io lamento che la contestazione mi venga fatta qui senza nessun riferimento ai fatti di causa - io sono in grado di dimostrare anche come ho immediatamente speso questi soldi in Italia...** Poi che cosa è successo in quella banca, che cosa è successo... quali ordini ha dato l’Avvocato Pacifico, per quali ragioni le risultanze documentali siano del tipo da Lei indicato, questo chiedetelo all’Avvocato Pacifico”.*

Si vedrà meglio, più avanti ,quali fossero i rapporti “ finanziari “ tra Previti e Pacifico. Qui basti anticipare come in tutte le altre innumerevoli operazioni di compensazione intercorrenti tra i due imputati, Previti :

- abbia bonificato le somme direttamente sui **conti di Pacifico** , per lo più Pavone e Pavoncella;
- abbia sempre bonificato **somme in lire italiane**.
- Solo in questa circostanza **il bonifico destinato a Pacifico è finito a Squillante e l’operazione è stata fatta in dollari**.

In assenza di un qualche contributo da parte di Previti , ci si deve riportare a quanto sostenuto dagli altri due protagonisti della singolare vicenda : Squillante e Pacifico.

In realtà , in sede di indagini preliminari , **Squillante** (esaminato dal GIP in data 12-3-1996) **negava di essere titolare di conti all’ estero** . Contestatigli gli esiti delle rogatorie internazionali si rifiutava di rispondere ai successivi interrogatori del 22-3-1996 , 30-3-996 e 17-1-1998 .

Pacifico (cfr. interrogatorio 16-7-1996 pag. 30) a sua volta perentoriamente affermava : “ **...insisto e confermo che io con Squillante non ho mai avuto rapporti bancari di nessun genere** “ e più avanti escludeva anche di aver mai saputo che Squillante aveva un conto acceso sulla stessa Banca di Bellinzona ove egli stesso intratteneva rapporti (pag. 35) .

Sulla base, invece , delle loro dichiarazioni dibattimentali (cfr. esame dibattimentale Pacifico del 20-9-2002 e Squillante del 3-10-2002) , Squillante nell’ estate del 1990 , sarebbe venuto a sapere da Paolo Berlusconi, suo ottimo amico , del progetto immobiliare relativo al c.d. Golf di Tolcinasco. Egli, personalmente interessato all’ affare , ebbe occasione di parlarne con l’ amico Pacifico il quale si disse entusiasta della cosa e manifestò l’ intenzione di acquistare anche lui una quota per l’importo di 500 milioni .

Capita che , tempo dopo , Previti avesse bisogno , in Italia , proprio di una somma identica che riceve nel suo studio da Pacifico che , proprio in quel momento , disponeva di di 500 milioni in

contanti. Ovviamente , come in una qualsiasi operazione di compensazione , Previti avrebbe poi dovuto bonificarli all' estero la somma corrispondente .

Nel Marzo 1991 Pacifico decise, dunque , di “ girare “ a Squillante – causale Tolcinasco - quanto a lui dovuto da Previti . Per far ciò fornì a Previti (che evidentemente aspettava da Fininvest il pagamento di una somma -sia pur in dollari e non in lire - proprio corrispondente a quanto dovuto da Pacifico a Squillante) le coordinate del conto Rowena di Squillante , riferimento “ Orologio “: tutto ciò senza che né Previti né Squillante sapessero l' uno della destinazione finale , l' altro della provenienza della provvista (cosa che avrebbero “ scoperto “ solo in fase di indagini) .

Precisa , poi, Squillante che Pacifico non trattò mai in prima persona con Paolo Berlusconi o altri responsabili del progetto immobiliare di Tolcinasco, tanto che mandò a lui i soldi in quanto sperava di poter ottenere , tramite suo , un buono sconto dallo stesso Paolo Berlusconi (circostanza strana atteso che Pacifico doveva essere in buoni e diretti rapporti con i Berlusconi, se nella sua agenda è riportato il numero telefonico di Arcore con la sola indicazione “ Silvio “ – cfr. agende acquisite e interrogatorio al PM del 16-3-1996 pag. 54) .

In effetti , prosegue Squillante , lui **nella estate del 1991** rivide Paolo Berlusconi e , parlando del progetto del Golf , gli disse che c' era un altro suo amico interessato all' affare , raccomandandogli di usare un occhio di riguardo : Paolo Berlusconi gli rispose che **se ne sarebbe riparlato in autunno**.

A questo punto si possono già fare una serie di considerazioni :

- è facile osservare come questa tesi difensiva si regga su una serie di “ coincidenze“: Pacifico ha deciso di investire nell' affare 500 milioni; Previti ha bisogno in Italia proprio di 500 milioni in contanti ; la Fininvest deve a Previti proprio 500 milioni (sia pur in dollari); Pacifico dispone in Italia proprio di 500 milioni in contanti da consegnare a Previti;
- Pacifico avrebbe consegnato a Squillante 500 milioni di lire senza aver mai avuto un colloquio con Paolo Berlusconi ; di più , **li consegna con almeno sei mesi di anticipo** atteso che solo nella estate del 1991 Squillante accennerà la cosa a Paolo Berlusconi ,il quale gli risponderà che se ne riparlerà in autunno;
- in sostanza Pacifico avrebbe bonificato a Squillante ben mezzo miliardo di lire, quando ancora l' operazione “ Golf “ era ben lungi dall' essere definita ; dunque con una inspiegabile “ fretta “ e , ovviamente, perdendo sei mesi di interessi che vengono invece lucrati da Squillante (si veda più avanti : per il solo investimento a tre mesi di 175.000 USD, Squillante lucrerà interessi per 2.934 USD ad un tasso annuale del 6,5% . Il che significa che l' intera somma di 434.040 USD , investita a sei mesi , poteva fruttare qualcosa come poco meno di 15.000 USD . Pacifico è un oculato gestore dei suoi affari : non gli conveniva trattenere per sé il denaro , investirlo e disporne al momento di effettivo acquisto della quota “ Tolcinasco “ ?);
- naturalmente – come sempre – anche questa operazione era basata tutta sulla “ fiducia “ ; non c'è un documento , una ricevuta , nulla che da un lato dimostri l' interessamento effettivo di Pacifico al citato investimento e dall' altro giustifichi l' anticipo del denaro da Pacifico a Squillante .Una semplice domanda : e se – sia scusato l' estensore –a Squillante , in questo periodo , succedeva qualcosa ? In che modo Pacifico avrebbe potuto dimostrare la titolarità dei 500 milioni ? La domanda non è puramente retorica atteso che Squillante , appena ricevuto il bonifico di 434.040 USD , **ne dispone da pieno titolare** , ordinando alla banca di dividerlo in cinque quote : una verrà girata sul sottoconto 761 intestato ad uno dei figli (USD 86.880) ; due (175.000 USD) verranno fiduciariamente investite (con decorrenza 11 Marzo e scadenza 11 Giugno 1991 e **interessi pari a 2.934 USD**) ; le ultime due (173.000 USD) saranno anch' esse oggetto di investimento fiduciario dal 15 al 22 Marzo 1991 e poi girate a favore del sottoconto “ Roby “ come da ordine del 7 Marzo (cfr. IMI-SIR vol. 24 pagg. 240590/690/687/691/696/693/692/697/699/698/701 ; allegati anche alla testimonianza Spello del 15 e 26 gennaio 2001) .

La vicenda prosegue, poi , con imprevisti sviluppi : sempre a detta di Pacifico e Squillante , nella estate del 1991 le condizioni di salute del primo peggiorarono a causa di una fastidiosa ernia , sicchè decise di rinunciare all' acquisto . E come avviene la restituzione a Pacifico dei 434.040 USD ? ovviamente in lire e in contanti .

E ,anche in tal caso, questo Tribunale non riesce a liberarsi dalla processuale certezza che gli imputati siano andati alla ricerca , tra gli innumerevoli rapporti bancari che intrattenevano all'estero , di una qualche contabile in grado di supportare le loro dichiarazioni .

Nel caso di specie , in sede di interrogatorio del 3-10-2002 , Squillante ha esibito una lettera del 4-12-1996 (non presente agli atti e prodotta solo al momento dell' esame citato – cfr. verbale 7-10-2002) a firma del direttore della Banca Commerciale di Lugano nella quale si dà atto che il 30-10-1991 , su ordine del beneficiario economico del conto “ Iberica “ (cioè lo stesso Squillante) , fu prelevata da un incaricato, e in contanti, la somma di 400 milioni di lire , per un controvalore di 469.000 CHF .

Nella citata lettera non si identifica in alcun modo la persona fisica cui fu consegnato il denaro : sono gli imputati a riferire che si trattava di Pacifico in persona .

Ovviamente la somma non è proprio corrispondente a quanto dovuto, e questo anche se il conto “Iberica “ , come precisa lo stesso imputato , aveva una capienza più che sufficiente ad onorare l'intero debito : ma tant'è . I restanti 100 milioni Squillante li avrebbe consegnati in Italia, e in contanti, a Pacifico, perché così gli chiese quest' ultimo (dei mancati interessi , invece , non si parla proprio) . Siccome però dai conti italiani di Squillante non risulta alcun prelievo di una somma analoga , la spiegazione fornita dall' imputato è la seguente : un suo cognato , di nome Renato (non indicato , né richiesto , come teste) aveva bisogno di trasferire 100 milioni esatti all' estero ; allora egli si fa consegnare questa somma da questo parente e la gira a Pacifico ; dopodiché accrediterà estero su estero al cognato un pari importo . Ovviamente di tutto ciò non c'è un riscontro che sia uno , né testimoniale né documentale:

- nulla sull' accredito dei 100 milioni all' estero dal conto di Squillante a quello del cognato;
- nulla sulla sorte dei 400 milioni asseritamente prelevati da Pacifico in Svizzera (non ci sono versamenti corrispondenti sui conti di Pacifico in Italia o all'estero) e sui 100 consegnati in Italia (nessun versamento di tale somma risulta sui conti italiani – cfr. deposizione Santucci 29-1-2001 – e documentazione allegata).

Non crede ,questo Tribunale, di dover ulteriormente motivare circa la assoluta pretestuosità , inverosimiglianza e totale infondatezza di una versione difensiva sfornita non solo di un qualsivoglia riscontro ma anche di una qualsiasi logica. Non spetta a questo Collegio accertare i motivi precisi per cui nel Marzo 1991 un giudice , Squillante, riceve da un privato , Fininvest , via Previti , una somma di ben 500 milioni di lire . Squillante non è imputato per la vicenda Lodo Mondadori e tale specifico episodio è oggetto di contestazione nella vicenda SME.

Ciò che è certamente provato e interessa a questo Tribunale è , invece , che anche i 434.040 USD provenienti da Fininvest ai primi di Marzo 1991 , erano fin dall' inizio ,destinati al giudice Squillante e che dunque anche in tal caso è smentita la tesi sostenuta da Previti con riferimento a tutti i bonifici Fininvest dei primi mesi del 1991 : **anche in tal caso non di “parcella “ si tratta , ma di una vera e propria provvista destinata a terzi , nella specie un magistrato.**

• bonifico di **Lire 1.800.000.000** dal conto “ **All Iberian** “ al conto “ **Polifemo** “ e infine al conto Mercier in data **15-4-1991** con valuta 16-4-1991 (cfr. faldone 25 Lodo pagg. 250583/585/ ; faldone IMI-SIR pag. 280292 e teste Spello) ;

- il c/c “ Polifemo “ appartiene anch' esso alla galassia Fininvest : risulta infatti aperto il 2-10-1990 dal “ cassiere centrale Fininvest “ Scabini Giuseppino con delega a favore di C. C., responsabile estero dell Fininvest Service S.A di Lugano (cfr. faldome 25 Lodo pagg. 250269 e teste Spello);
- al momento dell' accredito , il sottoconto in lire di “ Mercier “ presenta un saldo delle disponibilità liquide negativo : 614.130 Lire a debito ; l' intero importo viene da Previti investito fiduciarmente con scadenza al 26 Aprile (cfr. IMI-SIR faldone 28 pag. 280258) ;
- **lo stesso giorno del bonifico da “ All Iberian “ a “ Polifemo “ e da qui a “ Mercier “ , ovvero il 15-4 1991 , Pacifico** comunica alla SBT che “ arriverà riferimento **Oceano** controvalore di Lire 500 milioni – accreditare 771 **Pavone** “ (faldone 26 IMI-SIR pag. 260425 e teste Spello);
- il 19-4-1991 , ancor prima della scadenza dell' investimento fiduciario della somma ricevuta da “ Poliremo “ , Previti dà ordine alla sua banca di trasferire la somma di 500 milioni a favore di SBT riferimento “ **Oceano** “ con valuta 22 Aprile . L' operazione verrà puntualmente

effettuata (cfr. faldone 28 IMI-SIR 280258/293/294 ; faldone 26 pagg.260414/424 e teste Spello):

- Pacifico investirà fiduciarmente questa somma con scadenza al 6 Maggio 1991 (cfr. faldone 26 IMI-SIR foglio 260427/428) ma, ancor prima della scadenza , in data 30-4-1991, darà ordine alla banca di trasferire l' intera somma , con valuta 6 Maggio 1991 , a favore del c/c “ **Master 811** “ acceso a nome di **Verde Filippo** presso la stessa SBT di Bellinzona (cfr. faldone 26 IMI-SIR pagg. 260429 e fald. 28 IMI-SIR pagg. 281009/065/068) ove rimarranno investiti in Marchi tedeschi e Franchi svizzeri;
- Infine Pacifico riceverà altre due tranches del 1.800.000.000 di lire pervenute a Previti da Fininvest : 500 milioni con valuta 26 Aprile e 250 milioni con valuta 6/7 maggio (cfr. faldone 26 IMI-SIR pag. 260141/145/111/140/144 ; faldone 28 IMI-SIR pag. 280295/296 e teste Spello) . Con certezza almeno la somma di lire 250 milioni rimarrà nella sua disponibilità atteso che in data 9-5-1991 verrà trasferita su altro conto di Pacifico , acceso a nome della società Quasar presso la SBS di Lugano .

Sulla provenienza e sulla causale di questo bonifico , l' atteggiamento di Previti in indagini preliminari (cfr. interrogatorio PM 23-9-97) è stato , come sempre , il seguente: “...**potrei ricostruire l' operazione ma non intendo rispondere se non mi vengono contestati fatti reato...si tratta di somme ricevute in relazione a mandati professionali che secondo me non devono essere indicati se non che a seguito di precise contestazioni...**” .

Invece, in dibattimento , il bonifico da 1.800.000.000 di lire da “ Polifemo “ viene così spiegato dall'imputato : “ ...con tutte le approssimazioni dovute alla data e al fatto di memoria, con certezza si tratta di una parcella del gruppo nei miei confronti”.

Quanto al successivo trasferimento a Pacifico di tre tranches di questa “ parcella “ : “ ... Se l' operazione è frazionata sicuramente è perché, avendo necessità dell'intera somma, diciamo così, della somma risultante dalle singole operazioni in Italia, Pacifico mi ha detto di frazionarla in quel modo e così ho fatto” .

Quanto al successivo bonifico di una di queste tranches a Verde : “...questi sono fatti che riguardano l'avvocato Pacifico, il dottor Verde e quant'altri, io per quanto ne so ho mandato le somme a titolo diverso, cioè per farla venire in Italia e così è stato nel senso che l'ho ricevuta poi in Italia “.

Pacifico , in sede di indagini preliminari (cfr. interrogatorio 16-7-1996, in stato di detenzione) ha dichiarato che Verde , suo vecchio amico , gli consegnò in Italia una somma contante di 400-450 milioni che lui provvide a trasferire sul conto Master . Precisava poi (pag. 57) di nulla sapere delle “ fonti “ di guadagno di Verde:

“Per quanto riguarda Verde io non ho il diritto e il dovere di indagare perché mi dà i soldi e **dove li ha presi...io glieli ho gestiti , credo anche bene...poi , se lui li ha presi, non li ha presi, perché ce li ha o non ce li ha : non mi interessa. Questo è fatto che non riguarda me** “.

Qualcosa in più lo dice in data 22-11-1996 (cfr. pag. 6 e segg.) interrogato in stato di libertà : “ **credo di ricordare che lui mi aveva detto che aveva dei compensi per arbitrati ...aveva avuto questi soldi e in un paio di volte credo che mi abbia dato 400 e 150 milioni... in lire , in contanti in Italia...poi glieli ho fatti trasferire in Svizzera attraverso un corriere che faceva queste operazioni, ho mandato i soldi e li ho fatti accreditare** “. Quanto alla successiva domanda più specifica circa l' accredito sul conto di Verde di somme provenienti dai conti di Pacifico , così ebbe a rispondere : “...**questo non me lo ricordo neanche...**”.

Nei successivi interrogatori in sede di indagini , una volta pervenuta dall' estero la documentazione bancaria , si è per lo più rifiutato di rispondere sulle movimentazioni estere.

Torna la memoria all' imputato in dibattimento , allorché , dopo essersi inizialmente rifiutato di rispondere alla domanda ha , dopo la pausa di udienza , così spiegato la vicenda :” **è una operazione di compensazione...Previti mi chiede di far rientrare in Italia 500 milioni e me li manda sul conto. Contemporaneamente un cliente italiano richiede di esportare la stessa cifra, non me la dà nello stesso momento, me la dà in due momenti, tipo 200 milioni prima e 300 dopo, più o meno, e quindi io faccio l'operazione di compensazione che significa che io guadagno due volte l'operazione senza far venire il trasportatore della moneta e mandare le stesse somme dall'altra parte. I soldi che io ricevo a Roma li ricevo da Verde ... che li aveva ricevuti per un arbitrato** “.

Così adeguandosi alla linea dello stesso Verde che , in sede di dichiarazione spontanea del 7-10-2002 , ha accennato al fatto che in quel periodo disponeva di molto contante avendo percepito la

somma di 700 milioni per un arbitrato e che , dunque , consegnò a Pacifico, in Italia , parte di questa somma per trasferirla sul suo conto all' estero .

Va però osservato, come in sede di indagini preliminari Verde non avesse in alcun modo fatto riferimento a tale operazione , prendendo anzi le distanze da Pacifico : “ *...dati i miei rapporti di amicizia con Pacifico ...ho sempre evitato di trattare cause o affari nei quali potesse avere un ruolo l' avvocato Pacifico* “ (cfr. interrogatorio 20-5-1996) .

Insomma , è facile osservare come la versione difensiva di tutti gli imputati (di totale chiusura da parte di tutti in sede di indagini) si delinea- e converge- solamente a distanza di anni.

E ,ancora una volta , si rappresentano al Tribunale una serie di fortunate coincidenze : Verde dispone di 500 milioni **in contanti** ricevuti per un arbitrato ; Previti intende far rientrare in Italia 500 milioni ; Pacifico gli dà i soldi di Verde e bonifica quelli di Previti sul conto estero del magistrato. Anche in tal caso , come per l' episodio Squillante , Previti nulla sa del fatto che i soldi da lui mandati a Pacifico finiranno al giudice Verde.

Ma ciò che va sottolineato è che , come afferma lo stesso Pacifico, si tratta di una **compensazione anomala , fuori dagli abituali schemi** . Di norma , allo scopo di consegnare a Previti denaro contante in Italia , lo stesso Pacifico prelevava in contanti la somma bonificata sui suoi conti e la faceva rientrare in Italia attraverso suoi “ trasportatori “ ; oppure bonificava la somma stessa sui conti esteri dell' agente di cambio Svizzero Bossert, che poi provvedeva a farla consegnare a Roma all' avvocato Pacifico e da questi a Previti (cfr. dichiarazioni Pacifico e Bossert del 15-5-2001 e documentazione acquisita per rogatoria e allegata anche all' esame Spello del 15 e 26-1-01) .

Solo nel caso dei giudici Squillante e Verde le cose sarebbero andate diversamente e sempre alla insaputa di Previti : il che appare coincidenza veramente singolare .

Si consideri, inoltre , che:

- non vi è agli atti alcuna prova circa il fatto che nel 1991 Verde ebbe ad incassare 700 milioni per un arbitrato e ciò a prescindere dal fatto che appare assai improbabile che detto pagamento-attesa la causale - sia avvenuto in contanti (e neppure risultano accrediti e successivi prelievi per tale importo sui c/c italiani di Verde);
- gli imputati nulla dicono sui motivi per cui sicuramente una tranche del miliardo e ottocento milioni , rimane nella piena disponibilità di Pacifico (quella di 250 milioni – cfr. sopra);
- sulla base delle sue dichiarazioni , Previti avrebbe fatto rientrare in contanti in Italia tra il 6 Marzo e la fine di Aprile 1991 la somma di 1.750.000.000 di lire (500 milioni dell' episodio Squillante e 1.250.000.000 dell' episodio Verde-Pacifico) : tutti spesi in contanti ! Solo in sede di richieste ex art. 507 cpp la difesa ha chiesto (e ottenuto) la acquisizione di documentazione volta a dimostrare le spese in tal modo sostenute dall' avvocato Previti. Si tratta di documentazione del tutto inidonea a dimostrare l' assunto difensivo : non solo in quanto per massima parte composta da appunti provenienti dallo stesso imputato (e non da ricevute , fatture etc.) ma soprattutto in quanto tutta relativa agli anni dal 1994 in poi (cfr. documentazione difesa Previti acquisita ex art. 507 Cpp) .

Appare , dunque , del tutto evidente la pretestuosità della versione difensiva, tra l' altro esplicitata solo all' esito del dibattimento .

Anche in tal caso , non spetta a questo Collegio accertare i motivi precisi per cui nel Maggio 1991 sul conto estero del giudice Verde , vengono accreditati 500 milioni di lire facenti parte del miliardo e ottocento milioni che Previti riceve da Fininvest. Verde non è imputato per la vicenda Lodo Mondadori e di tale fatto risponde presso altra A.G. .

Ciò che è ancora una volta provato e interessa a questo Tribunale è , invece , che **anche parte della somma di 1.800.000.000 di lire provenienti da Fininvest nell' Aprile 1991 , era fin dall' inizio destinata a terze persone : Pacifico (almeno per 250 ml.) e il giudice Verde (per 500 ml.) e che ,dunque, anche in tal caso è smentita la tesi sostenuta da Previti con riferimento a tutti i bonifici Fininvest dei primi mesi del 1991 : anche in tal caso non di “parcella “ si tratta, ma di una vera e propria provvista destinata , in parte , a terzi , nella specie un giudice di Roma.**

Da tutto quanto sopra premesso non si può che trarre una conclusione , da un punto di vista generale: **nel 1991 Previti usava disponibilità finanziarie a lui bonificate dalla Fininvest**

al di fuori di qualsiasi apparente e lecita causale per arricchire i conti esteri di magistrati romani .

E questo – letto unitamente a quanto già detto e che più oltre si dirà con riferimento al movimento finanziario in contestazione - non può non costituire che un altro non **grave** , ma “ gravissimo “ **indizio** (relativo alla “ tipologia “ di rapporti intrattenuti da Previti con giudici della Corte di Appello di Roma) che va ad aggiungersi a tutti quelli fin qui considerati e inerenti alla controversia Mondadori

Altre circostanze denotano la “ peculiarità “ di questi bonifici (compreso quello per cui è processo) e confermano la conclusione di cui sopra :

- i sottoconti in lire e USD di “ Mercier “ non evidenziano grossi movimenti fino al Febbraio 1991. Il sottoconto in dollari registra dall’ 1-1-1987 al Febbraio 1991 bonifici per un totale di 467.000 USD in sei operazioni (cfr. faldone Lodo 23 pag da 230022 a 230040);
- il sottoconto in lire evidenzia un solo bonifico pari a 850 milioni di lire in data 3-8-88;
- **tra Febbraio e Aprile 1991** si concentrano tre accrediti provenienti da Fininvest per un totale (convertiti in lire) di **ben 5.300.000.000 di lire** , in buona parte girati a terzi senza apparente causale;
- il conto Ferrido , da cui provengono i bonifici del Febbraio e del Marzo 1991, non registra altre operazioni significative e verrà chiuso definitivamente in data 18-11-1991 (cfr. faldone 25 Lodo pag. 250214) ; il conto Polifemo , dal quale proviene il bonifico di 1.800.000.000 di lire , aperto nell’ Ottobre 1990 , verrà definitivamente chiuso il 9-12-1991 senza registrare altre operazioni significative (cfr. faldone 25 Lodo pag. 250268);
- a partire dall’ Aprile 1991 non verrà più accreditato pressochè nulla sul sottoconto Mercier in USD , se non due bonifici da 127.065 USD ciascuno il 5-10-1993 e uno da 60.000 Usd il 10-8-1995 (cfr. faldone 23 Lodo da pag. 230066 a 230081);
- sul sottoconto in lire non verranno accreditate più grosse cifre per circa un anno (cfr faldone 23 Lodo da pag. 230262 a 230265) , allorquando verranno bonificate le seguenti somme (cfr. faldone 23 Lodo pag. da 230265 a 230268 , che queste si resteranno nella disponibilità dell’ imputato , investite fiduciariamente o girate a conti di sua pertinenza):
 - a) 2.500.000.000 di lire il 30-3-1992 e il 6-5-1992;
 - b) 450.000.000 di lire il 14-7-1992 (questo certamente proveniente da Fininvest e in particolare dal conto New Amsterdam acceso presso al BSI di Lugano sul quale opera la Silvio Berlusconi Finanziaria S.A di Lugano - cfr. faldone 26 Lodo pag. 260008 ; 260021; 260056 e 260057);
 - c) 700.000.000 di lire l’ 11-9-1992
 - d) 2.999.500.000 lire il 18-11-1992 e il 9-12-1992.

Questi bonifici – a differenza di quelli del 1991 per i motivi detti - sì che potrebbero , nella prospettazione difensiva , riferirsi a attività compiuta all’ estero , atteso che , pur in assenza di qualsivoglia documentazione , sono quanto meno compatibili , temporalmente , con detta attività , tutta decorrente – come affermato dai testimoni – a partire dalla fine del 1991 (cfr. sopra) e non presentano movimentazioni successive analoghe a quelle dei bonifici qui esaminati.

Ma nell’ attuale processo , ciò che interessa è la causale delle “ provviste “ del 1991 . E’ questo il motivo per cui il Tribunale non ha ritenuto di dover ammettere come assolutamente necessaria ex art. 507 CPP la testimonianza Gironi (con il quale Previti avrebbe trattato la rateizzazione dei suoi compensi) , attirandosi così la critica di aver escluso un teste di “ importanza capitale “ per la difesa.

Tanto “ fondamentale “ che **la difesa si era dimenticata di avervi in precedenza rinunciato**

Anche la vicenda del teste Gironi , come quella di Codignoni , merita un accenno.

Detto teste era stato indicato nella lista della difesa Previti presentata ex art. 468 cpp.

Alla udienza del 3-6-2002 , la difesa Previti annunciava la presenza di Gironi per il successivo giorno 14. Quel giorno (a istruttoria dibattimentale pressoché conclusa) , alla richiesta di informazioni circa la assenza del teste , la difesa ne ribadiva la presenza per il giorno 28 .

Il giorno 28 Giugno , la difesa così interloquiva :

Presidente – “ *Il teste Gironi?* ” ;

Avv. Perroni – “ No, signor Presidente. Allora, noi sulla base di quella che è stata l’istruttoria dibattimentale, abbiamo deciso di rinunciare... ”;

Presidente – *Al Gironi.*

Avv. Perroni – “ ...al teste Gironi, anche in considerazione di una circostanza. **Per noi il teste Gironi è soprattutto rilevante nell’altro processo... Qui è assolutamente irrilevante.** Grazie “.

Si può ,dunque, trarre una complessiva conclusione circa la natura dei bonifici ordinati da Fininvest a favore del conto “ Mercier “ di Previti nei primi mesi del 1991 ,con particolare riferimento a quello del 14 Febbraio 1991 che qui maggiormente interessa : nessuno di questi bonifici corrisponde a “ regolari parcelle “ per “ regolare attività professionale “ svolta all’ estero nell’interesse del Gruppo Fininvest , bensì presentano la natura di classica “ provvista “ e ciò in quanto:

- l’ attività estera è di epoca posteriore e ad essa potrebbero tutt’al più essere ricondotti i bonifici del 1992;
- gli importi ricevuti da Fininvest nel 1991 – a differenza di quelli del 1992 - vengono girati , totalmente o parzialmente , a terzi (Acampora , Squillante , Verde) al di fuori di ogni apparente e lecito rapporto causale.

Va ora ripreso l’ esame del “ percorso “ della “ provvista “ che qui interessa , dal quale il Tribunale ritiene di poter dimostrare come Acampora agisse oltre che in veste propria anche in quella di “fiduciario” di Metta .

BONIFICO DI LIRE 425 MILIONI DAL CONTO “CARELIZA” AL CONTO “MERCIER”

Si ritiene di poter dimostrare che , della somma bonificata da Previti , **almeno 1 miliardo di lire erano definitivamente destinate all’ avvocato Acampora** , quello stesso che , con riferimento alla causa Imi-Sir , ebbe a “ collaborare “ con Metta (come documentalmente provato sulla base di documenti provenienti da lui stesso e acquisti a processo già riunito senza dissenso alcuno e dunque pienamente utilizzabili anche nei suoi confronti) nella stesura della sentenza ; mentre per la somma di **425 milioni** , invece , si forniranno gli elementi che permettono d affermare come che l’avvocato Acampora fungeva da “fiduciario “ nell’ interesse di terzi e , precisamente (per quello che più oltre si vedrà) , del giudice **Metta**.

Il conto “ Careliza “ (cfr. vol. 21 Lodo e testimonianza Valenti – con allegati – del 25- 2-2002) era suddiviso in più conti espressi in diversa valuta. Per ogni valuta erano aperti due sottoconti : uno “ordinario “ (non fruttifero) e uno a “ deposito a termine “ (fruttifero) . Il conto in lire era 472 articolato sul conto ordinario nr. 570 e su quello “ deposito a termine “ nr. 577 . La somma di Lire 1.500.000.000 proveniente da “ Mercier “ , veniva accreditata sul sottoconto 570 (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210110 e teste Valenti allegato 57) .

Prima di tale accredito il sottoconto 570 presentava saldo “ zero “ (cfr. vol. cit. pag. 210109/110) .

Mancano alcuni estratti conto . Tuttavia l’ estratto del **sottoconto 570 presenta nuovamente saldo “ zero “ alla fine del mese di Maggio** (infatti, nel mese di Giugno , in data 28, si registrano due operazioni di accredito per 75 e 324 milioni circa più l’ accredito di 189.583 lire di interessi provenienti dal sottoconto 577 – cfr. vol. 21 pag. 210114 e 210068 e teste Valenti ; lo stesso giorno 28 vi è un addebito per Lire 500.243.791 - trattasi del versamento Mochi Craf di cui soprasostenuto con i citati contestuali accrediti , tanto che all’ esito , a fine giugno , il sottoconto 570 andrà in rosso di oltre 100 milioni) .

Dunque , tra Marzo e Aprile , la somma bonificata da “ Mercier “ è stata spostata dal sottoconto 570. Va ricordato come il sottoconto 570 sia un “ conto ordinario “ , infruttifero, cui corrisponde il sottoconto 577 , conto “ deposito a termine “ , fruttifero , e alimentato con somme per lo più provenienti proprio dal corrispondente conto ordinario 570 . Nel Gennaio 1991 , infatti, il conto 577 presenta un saldo di Lire 130.000.000 bonificati , in data 31-12-1990 , dal sottoconto 570 (cfr. vol. 21 pag. 210107 e 210064 anche in allegati Valenti n. 55 e 72) .

Tale saldo del conto 577 rimane invariato (salvo gli interessi) a tutto il Gennaio 1991 (cfr. vol. cit. pag. 210065 e allegato 74 teste Valenti).

Mancano gli estratti conto di Febbraio e Marzo 1991 . Tuttavia l' estratto conto 577 di Aprile 1991 presenta un saldo di **lire 1.546.440.108** (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210066) proprio mentre l' estratto conto ordinario 570 (alimentato nel Febbraio 1991 con il bonifico da " Mercier " , corrispondente al saldo) presenta , a Maggio, nuovamente saldo zero .

Appare del tutto evidente , dunque , come **la somma di cui si parla , accreditata sul conto ordinario 570 , sia stata trasferita al sottoconto " deposito a termine " 577.** Il che ha una sua logica , atteso che il conto 577 è quello su cui maturano gli interessi attivi .

Nei mesi di Aprile e Maggio 1991 il sottoconto 577 non registra alcuna operazione a credito , se non quelle relative alla maturazione degli interessi (cfr. vol. 21 Lodo agg. 210066/067) ; nel mese di Giugno 1991 , in data 26 , si registra un bonifico di Lire 100 milioni (cfr. foglio 210068) che viene subito girato al sottoconto 570 (cfr. foglio 210071 e 210121) ; nel mese di Luglio 1991 viene ri-accreditata la somma di Lire 500.251.011 , a seguito di operazione di storno (cfr. sopra vicenda Mochi Craft - vol. 21 pagg. 210121 e 210123 e 210125). Nel mese di Agosto non si registrano operazioni (tanto che il saldo al 31 Luglio è identico a quello dell' 1 settembre – cfr. vol. 21 pagg. 210071-210073).

A debito si registra invece una sola significativa operazione : quella del 12-7 allorquando viene segnata a debito la somma di Lire 500.350.468 (cfr. vol. 21 pag. 210071 e teste Valenti allegato 77), bonificata al conto 570 (cfr. pag. 210121 e teste Valenti allegato 59) .

In conclusione , in tutto questo periodo il sottoconto 577 ha registrato una sola operazione di accredito significativa : quella di Lire 1.500.000.000 proveniente da " Mercier " via conto 570.

Il che significa che quando in data 1-10-1991 il sottoconto 577 registra l' operazione a debito di lire 425.000.000 (più 232.717 di spese) , tale somma fa parte della " provvista " di lire 1.500.000.000 pervenuta nel Febbraio 1991 da " Mercier " (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210074 e testimonianza Valenti con allegato 98)

E, in tal caso , il percorso è quello inverso : risulta , infatti, come la fiduciaria Conrad avesse dato disposizione , in data 27-9-1991 , di bonificare **la somma di Lire 425 milioni** , con valuta 30 Settembre , **a favore del conto "Mercier " di Cesare Previti** (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210075-210076 , vol. 23 Lodo pag. 230264 e testimonianza Valenti con allegati 99-100-103) .

Quanto alla causale di questo bonifico , gli imputati Previti e Acampora hanno fatto riferimento ad una parcella ad essi conferita da Gianni Bulgari e relativa ad una controversia circa l' uso del marchio che aveva visto questi contrapposto ai fratelli . Tale versione è emersa solamente in dibattimento , atteso che in istruttoria nessuno dei due aveva fatto riferimento all' intercorre , tra loro , di precisi rapporti professionali e finanziari (cfr. capitolo rapporti tra gli imputati) .

Risulta dai documenti prodotti dalla difesa Acampora in data 21-12-2001 che tale controversia era stata rimessa al giudizio di un collegio arbitrale e che Gianni Bulgari era assistito dagli avvocati Gambino , Previti e Acampora . Nel Luglio 1991 (cfr. provvedimento 10-9-1991 del collegio arbitrale) le parti ebbero a raggiungere un accordo , sicchè la procedura arbitrale veniva chiusa.

Sentito in dibattimento , alla udienza del 5-10-2002 , Acampora ha dichiarato che i 425 milioni bonificati a Previti , altro non sarebbero che la quota , spettante al coimputato , della parcella pagata da Bulgari . Ha poi precisato che detta parcella era stata **quantificata in un milione** di franchi svizzeri e che , essendo all' epoca detta valuta quotata 850 lire , la somma conferita a Previti **"rappresenta esattamente il 50% di un milione di franchi "** .

A conferma dell' assunto difensivo , sempre alla udienza del 21-12-2001 , allegato 1 , è stato prodotto un fax (o meglio una fotocopia di un fax) con data di trasmissione del 3-10-1991 , del seguente tenore: " ti sarei grato se vorrai inviare 1 milione di fr.Sv. (come concordato) al conto no. 5-166/5644/547, presso B.I.L. , Banque Internazionale a Luxembourg att.ne sig. Camille Neiseler " . Sono le coordinate del conto Careliza .

Secondo la difesa , detto fax sarebbe stato inviato da Acampora alla società Enigma di Neuchatel, di Gianni Bulgari , e avrebbe per oggetto , appunto , le istruzioni per il pagamento della sopraccitata parcella.

Occorre subito osservare come detto documento presenti caratteristiche a dir poco singolari (se ne allega copia , per comodità del lettore) :

- non porta la indicazione né del destinatario né del mittente e neppure è firmato;

- non è indicata la causale del richiesto bonifico;
- **non compare il nr. del fax utilizzato per la spedizione** ma , in calce , solo quello della società Enigma – e dunque, a voler seguire il ragionamento della difesa , quello del destinatario e non del mittente;
- e soprattutto questa circostanza è molto strana (tale da far dubitare anche della genuinità del documento, si ribadisce , prodotto in fotocopia) , in quanto è noto come sui fax il numero che certamente deve comparire è proprio quello di partenza (e infatti , sempre in data 21-12-2001 , la difesa ha prodotto altro fax – allegato 2 – spedito questa volta dalla Enigma allo studio Acampora , sul quale correttamente compare il nr. di partenza della Enigma , che è lo stesso che si rileva sul fax 3-10-1991 che , invece , dovrebbe portare un numero di partenza diverso. Sembrerebbe quasi che il documento in questione sia stato “spedito “ dallo stesso fax della società alla quale, secondo la difesa , era diretto , tant’è che la strisciata in calce porta le espressioni –qui tradotte in italiano : “ *questo documento è stato inviato* “ , “ *ora di partenza* “).

In ogni caso - a prescindere dai fondati dubbi circa la genuinità del documento - sul conto Careliza **nessun bonifico di 1 milione di CHF è stato registrato nei giorni successivi al 3-10-1991 .**

La circostanza viene dall’ imputato così spiegata :

“ In quel periodo, signor Presidente, il dottor Bulgari aveva conti presso Attel Bank a Lugano, di questa banca attraverso una società lussemburghese, Attel Finance(?) avevo anch’io una piccola partecipazione, era una partecipazione, come dire, di affezione. Quando il dottor... il dottor Bulgari disse ad Attel di pagarmi, in quel periodo avendo appunto la partecipazione dissi, dissi?, mi fu anche chiesto, dice "Ma non ci togliere, non ci tolga un milione di franchi, tutto sommato ci fanno comodo" perché appunto Attel è una piccola... era una piccola banca, quindi io non trovai nulla di male a lasciare il milione di franchi ad Attel e a bonificare Previti con delle disponibilità di Careliza “.

Tale richiesta gli sarebbe stata avanzata dall’ allora proprietario della Attel , tale Cerina , indicato dalla difesa come teste , ma mai reperito , né in Svizzera né altrove ,forse perché indagato in Italia (e precisamente dalla procura di Milano) per riciclaggio.

Tempo dopo , essendo la Attel Bank in difficoltà , tanto da essere poi messa – a detta della difesa – in liquidazione , egli avrebbe chiuso i suoi rapporti e fatto trasferire la somma dalla Attel a “ Careliza “ . A conferma di ciò , l’ imputato ha fatto riferimento alla contabile 15-5-1992 dalla quale risulta un bonifico da Attel Bank di Nassau a “ Careliza “ della somma di 1.033. 230 CHF.

In verità la versione difensiva non è chiarissima :

- in primo luogo non è chiaro se Acampora fosse titolare o meno di un conto presso la Attel Bank. Sembrerebbe di no , atteso che egli stesso non ha mai accennato ad un suo conto ma ad una “ partecipazione di affezione “ e , infatti , le richieste rogatorie inoltrate alle Autorità elvetiche in sede di indagini , non hanno evidenziato la esistenza di conti Acampora presso Attel Bank;
- bisognerebbe , dunque , ipotizzare che detto pagamento sia stato “ congelato “ da Bulgari e posticipato al Maggio 1992 , con gli interessi;
- e , infine , visto che il “ rientro “ della somma su Careliza è stato giustificato con le difficoltà di Attel , dove è finita la “ partecipazione di affezione “ ?

Ma , soprattutto , sulla vicenda è stato sentito Gianni Bulgari , alla udienza dell’ 11-6-2002 e **l’ importo indicato nel fax – 1 milione di CHF – non corrisponde al suo ricordo** . Ha affermato infatti il teste, che l’ importo concordato si aggirava tra i 700.000 e gli 800.000 CHF . A questo punto la difesa ha mostrato al teste il fax del 3 Ottobre , e **questi ha ribadito di ricordarsi una cifra inferiore . E tale ricordo ha confermato a successiva domanda del PM .**

Gli è poi stato fatto notare come il fax non porti la indicazione né del destinatario né del mittente . Essendo l’ organigramma della società Enigma – come ricordato dallo stesso Bulgari – composto da numerose persone , gli è stato chiesto da che cosa poteva dedursi che era a lui destinato . Il teste ha risposto : “ forse perché era scritto in italiano “ . E d’ altronde , sempre su questo punto , occorre osservare come certamente il numero di fax indicato in calce , non fosse quello personale del teste : infatti, come già detto , la stessa difesa ha prodotto altro fax della Enigma (allegato 2 sopra) , scritto in italiano e a firma del sig. Pittet , che risulta spedito dallo stesso numero telefonico .

Concludendo su questo punto , si può osservare come Acampora- nella sua prospettazione – avrebbe spedito la richiesta di pagamento di 1 milione di CHF ad un numero di fax utilizzato da tutto il personale della Enigma , senza la indicazione del preciso destinatario . E in più senza indicare le generalità del richiedente tale pagamento .

Neppure ricorda , Bulgari , che il pagamento della parcella fosse stato prima richiesto su una banca e poi su un' altra . E neppure ricorda se , da parte sua , fosse stata utilizzata la Attel Bank . E ciò nonostante la domanda a dir poco suggestiva che gli è stata posta dalla difesa , caratteristica invero dell' intero esame Bulgari nonostante i continui richiami sul punto

(avv. Andreoli – *Dove lavorava il dott. Fabrizio Cerina?*)

Bulgari – *Mah, lavorava... Ci aveva una banca a Ginevra, l'Attel a Ginevra.*

Avv. Andreoli :- *Lei diede disposizione per il pagamento degli onorari tramite questa banca, che Lei ricordi?*

Bulgari – *E' possibile. Non lo ricordo, ma potrebbe essere possibile).*

Va infine ricordato come i rapporti Bulgari-Acampora , non si siano certamente limitati all'arbitrato di cui si parla .

L' avvocato Acampora era il legale di fiducia del Bulgari , avendolo seguito in una serie di problematiche di vario genere . Lo ha ricordato anche il teste Poncet ma soprattutto il teste Santilli (cfr. udienza 23-2-2002) che ha indicato in Gianni Bulgari uno dei clienti fissi dello studio negli anni in cui lui ne ha fatto parte (e cioè dal 1987 al 1992) .

E che i legami tra Acampora e Bulgari fossero particolarmente intensi , è dimostrato dai rapporti bancari tra gli stessi intercorrenti fin dalla metà degli anni '80 , come esplicitato dalla teste Santucci alla udienza del 25-2-02 . Risulta ,infatti, che Acampora fosse delegato ad operare su conti correnti di cui era titolare Bulgari (in particolare c/o la Banca Antoniana , conto corrente n. 1080/C intestato alla Bulgari Gianni S.p.A. e c/o il Banco di Sicilia, conto corrente 2541410301583, intestato a Bulgari Giovanni) e come vi abbia abbondantemente operato .

Già all' esito della testimonianza Bulgari , si può affermare che non è emerso alcun elemento a sostegno della tesi difensiva. Al contrario:

- il fax presenta le singolari caratteristiche sopra evidenziate;
- in ogni caso, la cifra indicata non corrisponde a quella ricordata da Bulgari;
- non vi è alcun accredito su “ Careliza” in epoca compatibile con la data riportata sul fax;
- Bulgari ricorda che il pagamento doveva essere effettuato su una banca svizzera e non su una lussemburghese (come quella indicata nel fax);
- non è documentato , né ricordato da Bulgari , un controordine circa la banca su cui bonificare la somma;
- in assenza di documentazione di supporto (fattura relativa al pagamento della parcella) , in presenza di pluriennali rapporti professionali intrattenuti da Acampora con Bulgari e a fronte della non corrispondenza con la cifra ricordata da Bulgari stesso , il milione di CHF può riferirsi ad una qualsiasi causale.

Ma altre circostanze portano ad escludere , in modo definitivo , che il bonifico del 15-5-2002 da Attel a “ Careliza “ possa riferirsi al pagamento da parte di Bulgari della parcella relativa all'arbitrato del 1991 (tanto che non si è ritenuta ricorrere l' ipotesi di cui all' art. 507 cpp a fronte di ulteriori prove richieste dalla difesa , quali una rogatoria internazionale avente per oggetto la documentazione della Banca Attel, in liquidazione – senza contare la impossibilità di avanzare rogatoria avente ad oggetto la documentazione di Bulgari, un testimone).

In quella controversia , **Bulgari era assistito da tre avvocati** : Acampora , Previti e Gambino . Circostanza confermata dal teste , dai due imputati e dallo stesso Gambino (sentito ala udienza del 14-6-1992) e risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa il 21-12-2001 .

Ha ricordato Bulgari, con riferimento al pagamento della parcella , che : “ **L'Avvocato Acampora poi si curava di distribuire, perché non era soltanto l'Avvocato Previti, c'era anche il Professor**

Gambino che era coinvolto in questo arbitrato, e l'Avvocato Acampora era la persona che si curava poi di distribuire eventualmente le competenze ai vari avvocati “.

Dunque , la somma ricevuta da Acampora (sia che fosse un milione di CHF come dice l' imputato , sia quella di 7-800.000 CHF come afferma Bulgari) **era comprensiva delle competenze di tutti e tre gli avvocati .**

E qui i conti cominciano a non tornare più.

All' esordio dell' esame dibattimentale Acampora ha riferito che i 425 milioni trasferiti a Previti rappresentavano la parte di quest' ultimo , e cioè la metà esatta di quanto pagato da Bulgari .

Della parte di Gambino non si parla , inizialmente .

E neppure ne parla Previti , sentito il 28-9-2002 :

*“ I 425 milioni erano la metà di una parcella che avevamo... alla quale avevamo diritto Acampora ed io, e che c'è stata liquidata dal Dottor Gianni Bulgari...**la parte di parcella destinata ad Acampora e a me ci è stata liquidata all'estero da Bulgari, e Acampora mi ha fatto invio della parte di mia pertinenza...la parte di Gambino non la conosco, non so niente. Per quanto riguarda me ed Acampora, credo che proprio la parcella fosse di 850.000 dollari** (è trascritto proprio dollari , e non lire . E' possibile che si tratti di un lapsus – n.e.)*

Le diverse dichiarazioni di Bulgari , sono state contestate ad Acampora che ha così modificato la sua iniziale versione:

*“ ...con Gambino avevamo anche altre questioni, quindi io ho regolato poi problematiche economiche col professor Gambino in altro... in altro modo, quindi non... non c'è stato un collegamento diretto, eravamo tre Avvocati, peraltro tre amici, che avendo avuto, come dire, l'incarico di pagare i colleghi , **ho attribuito una certa somma all'onorevole Previti bonificandogliela subito...** ” ;*

Presidente :” *Ecco, ma allora per rimanere su questo punto che è la domanda poi del Pubblico Ministero, 850 milioni diviso tre dovrebbe fare circa 283 milioni “*

Acampora - *No, no, non furono... no, no, signor Presidente ... non fu una divisione, fu una attribuzione differente.*

Presidente - *Allora, qual era la quota del professor Gambino di questi 850 relativi all'arbitrato?*

Acampora - *Mah, guardi, non vorrei sbagliare, il professor Gambino fu remunerato con 150, 200 milioni, una cosa del genere.*

Quindi, in base alla seconda versione di Acampora , il milione di franchi – equivalente a circa 850 milioni di lire- non fu diviso a metà tra Acampora e Previti , come all' inizio affermato, ma in tre parti di importo diverso : 425 milioni a Previti , 150 (o 200 ?) a Gambino e i restanti 275 (o 225 ?) ad Acampora.

In realtà ad un certo punto , sembra ritornare in auge la versione della divisione del milione di CHF in sole due quote uguali (*Presidente - E come venne saldato, un brutto termine ma non me ne viene un altro, come venne saldato il professor Gambino dopo? Perché questi 850, se ho capito, li avete divisi in due quote” ; Acampora - “ Sì, esattamente”.*)

Gambino , sentito come teste della difesa , a domanda posta dal PM (dopo che l' argomento non era stato affrontato in sede di esame dai difensori) ricorda assai poco della cifra e delle modalità di pagamento . Acampora , che dovrebbe essere al corrente di tutto essendo lui delegato a pagare anche Gambino , alla specifica domanda:

Presidente - *“Ecco, e poi il professor Gambino come venne soddisfatto nelle sue aspettative?”;*

ha risposto : *“ Beh, visto che lui non ha ritenuto , preferirei non rispondere”* (in realtà , Gambino, sentito l' 11-6-02 , ha semplicemente affermato di non ricordare neppure se fu pagato in Italia o all'estero ; ne segue che la “ cortesia “ di Acampora è del tutto priva di giustificazione ed equivale , semplicemente , ad un normale rifiuto di rispondere) .

Forse Acampora ha preferito non fornire spiegazioni sul punto in quanto una circostanza è emersa con certezza: in epoca successiva al 3-10-1991, dai conti accesi a nome di Acampora, non emerge alcun bonifico favore del prof. Gambino, né l'imputato ha voluto aiutare il Tribunale in questa ricerca.

Appare del tutto evidente, quindi, come le dichiarazioni degli imputati non trovino conforto nella deposizione Bulgari (per alcuni aspetti del tutto inconciliabile con la versione difensiva), neppure coincidano tra di loro e siano (in particolare quella di Acampora) in "eterno divenire" a seconda delle emergenze processuali e delle contestazioni dibattimentali.

Qualche ultima considerazione attestante la pretestuosità della versione fornita dagli imputati circa la causale del bonifico a Previti dei 425 milioni:

- il fax contenente la richiesta di bonifico di un milione di CHF è datato (così risulterebbe dalla strisciata in calce) **3 Ottobre 1991**; l'ordine di bonificare 425 milioni di lire da "Careliza" a "Mercier" è **del 27-9-91, precedente addirittura di una settimana**. Anticipo del tutto inspiegabile e, infatti, non spiegato: di norma le quote si dividono quando è arrivato il capitale, non prima;
- altrettanto inspiegato è il motivo per cui, previsto il pagamento della parcella in CHF, si bonificò la "quota parte" in altra valuta (e cioè in lire);
- alla data del 3-10-1991 il valore del CHF era pari a Lire 855, 280 (cfr. sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi) e, dunque, la somma di 1 milione di CHF corrispondeva a 855 milioni e 280.000; il che significa che, nell'attribuire a Previti la metà di quanto percepito, Acampora è andato un po' "ad occhio".

In conclusione, ritiene il Tribunale che anche questa versione degli imputati sia stata "costruita a tavolino", andando alla ricerca di documenti bancari in qualche modo collegabili alla versione di volta in volta proposta e cercando di farli combaciare con le altre risultanze processuali: nella specie con una fotocopia di un fax di dubbia genuinità e con una testimonianza di segno contrario.

Se, dunque, il "ritorno" a Previti della somma di 425 milioni di lire (tratta dalla provvista di 1.500.000.000 trasferita ad Acampora nel Febbraio del 1991) è privo di qualsiasi apparente causale (come tutti i movimenti precedenti, peraltro), la conclusione non può che essere una: **allorquando Acampora, nel Febbraio 1991, riceve metà della somma bonificata da Fininvest a Previti, egli – quanto meno con riferimento alla "quota" di 425 milioni – è un "detentore per conto terzi". Pronto a "restituire" – su semplice richiesta – quanto fiduciarmente ricevuto: somma che, attraverso successivi passaggi, deve essere fatta rientrare in Italia, il che giustifica il ritorno a Previti il quale dispone, a tale scopo, del "canale" Pacifico (come si vedrà oltre).**

E non si può qui non rammentare, con riferimento a quanto più oltre verrà evidenziato in ordine al percorso finale di questa somma di denaro, quella che fosse, all'epoca, la natura dei rapporti intercorrenti tra Acampora e Metta. Un rapporto basato sulla assoluta reciproca fiducia cementata anche dalla coeva vicenda Imi-Sir. Un rapporto che riguarderà, qualche anno dopo, anche la gestione all'estero della eredità che Metta percepirà da Orlando Falco e che Acampora gestirà in modo tale da farne sparire le tracce (cfr. capitoli rapporti tra gli imputati e disponibilità economiche di Metta). Un rapporto complesso che riguardava anche gli interessi finanziari di Metta (come la vicenda della eredità Falco dimostrerà) e che ben poteva prevedere, dunque, anche il deposito in conti esteri di Acampora di somme di pertinenza di Metta, in epoca in cui Metta non aveva conti all'estero. Tale conclusione appare corroborata dal quadro indiziario fin qui esposto e che a seguire si esporrà.

BONIFICO DI 425 MILIONI DA "MERCIER" A "PAVONCELLA" E PRELIEVO IN CONTANTI DELLA INTERA SOMMA DA PARTE DI ATTILIO PACIFICO

Nel percorso che porterà al rientro in Italia della indicata somma di denaro, compare il terzo inseparabile personaggio, già protagonista della coeva vicenda corruttiva Imi-Sir e in stretti rapporti, da sempre, con Cesare Previti (dato incontestato ma collocato nella sua giusta dimensione dalla teste Stefania Ariosto, quando ancora non erano noti gli esiti delle rogatorie internazionali): l'avvocato Attilio Pacifico, anche lui in stretti rapporti con il giudice Metta (cfr. capitolo rapporti tra gli imputati).

In data 2-10-1991 (con valuta al successivo giorno 3) il conto “ Mercier “ di Cesare Previti registra il bonifico dei 425 milioni rientrati da “ Careliza “ e, di detta somma , 420 milioni vengono investiti in una operazione fiduciaria con rimborso al 15 Ottobre (cfr. vol. 23 Lodo pag. 230264/309 e teste Valenti 25-2-02 all. 101).

Ancor prima della data di scadenza dell’ investimento fiduciario , e cioè il 10 Ottobre , Previti dava ordina alla banca di bonificare la somma di **Lire 225 milioni** a favore del conto “ **Pavoncella** “, acceso da Attilio Pacifico presso la Banca del Sempione di Lugano . Detta operazione viene contabilizzata in data 11 Ottobre con valuta però al 15 , giorno di rimborso dell’ investimento fiduciario. Lo stesso giorno 15 , Previti dava ordina alla banca di bonificare al conto “ Pavoncella “ anche la residua somma di **Lire 200 milioni** : operazione contabilizzata il 16 con valuta al 17 (cfr. vol. 23 Lodo pagg. 230311/312/314/315 e teste Valenti all. da 105 a 108).

Nel giro di pochi giorni , dunque , la somma fatta rientrare da Acampora a Previti , viene bonificata ad Attilio Pacifico (cfr. vol. 15 lodo pagg. 150003 /004 e teste Valenti all. 111-112).

Il conto “Pavoncella” (cfr. vol. 15 lodo pagg. 150117/158/161 a teste Valenti all. da 113 a 115) registra questi accrediti :

- 225 milioni in data 14 Ottobre con valuta al successivo 17;
- 300 milioni in data 17 Ottobre con valuta al successivo 18.

Questo secondo accredito è comprensivo dei 200 milioni provenienti dal conto “ Mercier “ di Cesare Previti (cfr. vol. 23 Lodo pag. 230314 e teste Valenti all. 107) e di due bonifici per un totale di 100 milioni di lire provenienti da due altri conti accesi presso la Darier Hentsch di Ginevra e di cui era titolare Cesare Previti unitamente a dirigenti di Efibanca : Lai, Bertini, Nardi , Ciancimino (cfr. teste Valenti 25-2-02 pag. 38) . La circostanza del contestuale accredito a Pacifico non solo dei 425 milioni provenienti da Previti (via Acampora), ma anche di 100 milioni di pertinenza dei dirigenti di Efibanca , va sottolineata e tenuta presente nel prosieguo della vicenda in quanto sintomatica del rientro in Italia dell’ intero capitale.

Ancor prima che maturassero le valute dei due bonifici , le somme in questione venivano prelevate da Pacifico in contanti.

La somma di Lire 225.000.000 veniva prelevata in contanti lo stesso 14 ottobre 1991 (con valuta 15) mentre in data 16-10-1991 venivano prelevati in contanti altri 298.500.000 lire (cfr. vol. 15 Lodo pagg. 150117/160/162) .

Su queste operazioni Pacifico pagava un aggio di 576.000 lire (quanto alla prima) e di 742.000 lire quanto alla seconda.

Quale la causale del bonifico a favore di Pacifico della intera somma bonificata da Acampora a Previti?

Ora – **come esposto nel precedente capitolo** - Previti ha sempre dichiarato che egli si avvaleva di Pacifico allo scopo di far rientrare in Italia somme di denaro contante di cui aveva bisogno sul territorio nazionale .

Il meccanismo , come spiegato da Previti e confermato da Pacifico , era molto semplice . Lo si rammenta per quanto già rappresentato in questa stessa motivazione : Previti accreditava una certa somma sui conti di Pacifico (normalmente “ Pavone “ e Pavoncella “) e Pacifico provvedeva a fargli avere in Italia la somma in contanti , detratta la sua percentuale del 3%. Quanto alle modalità di rientro , Pacifico le ha così spiegate : o la somma accreditata sui suoi conti veniva prelevata e fatta rientrare in Italia da persone di sua fiducia , oppure egli provvedeva a bonificare il denaro sui conti dell’ agente di cambio Bossert ,il quale poi provvedeva al rientro mediante “ suo personale “ .

In ogni caso la somma perveniva in Italia a Pacifico il quale poi provvedeva a consegnarla a Previti di norma presso il suo studio di Via Cicerone .

Ha in particolare dichiarato Previti in data 28-9-02 :

“Diciamo che ho avuto modo di utilizzare l’Avvocato Pacifico per un lungo periodo, proprio per portare il denaro dalla Svizzera all’Italia. E come lui facesse questo tipo di trasporto non lo so, certamente la parte che mi riguardava era molto semplice e lineare: io gli inviavo, dove lui mi diceva di inviare, presso banche svizzere, l’importo che poi desideravo avere in Italia; e lui questo importo me lo corrispondeva normalmente qualche giorno dopo. E io quindi davo ordine alla mia banca di procedere a trasferire alla banca indicata dall’Avvocato Pacifico, con le indicazioni datemi dall’Avvocato Pacifico, l’importo che poi mi veniva corrisposto in Italia. Questa

operazione a me costava, nei confronti dell'Avvocato Pacifico, il 3% dell'importo... questa cosa è durata per molti anni. E' cominciata negli anni Ottanta ed è continuata fino, credo, ai primi anni Novanta... Quasi sempre veniva l'Avvocato Pacifico a portarmi gli importi in istudio; qualche volta penso di essere andato io da lui".

Dal comparato esame dei conti Mercier (di Previti) , Pavone , Quasar, Cenacolo, Cock , Giovanni 851 e Pavoncella, tutti di Pacifico , si sono individuati i seguenti bonifici dal primo ai secondi:

- da Mercier a Quasar due bonifici da 50.000 USD il 14-1-87 e il 5-6-87;
- da Mercier a Pavoncella undici bonifici : 50.000 USD (8-12-87) ; 80.000 USD (19-7-89 e 18-9-89); 100.000 USD (22-1-90) ; 180.000USD (7-3-90) ; 400.000 USD (19-4-1990) ; 300 milioni di lire (5-6-90) ; poi quelli di 225.000.000 e 200.000.000 di cui si sta parlando (più i 100 di pertinenza di Lai) nell'Ottobre 1991;
- da Mercier a Pavone dodici bonifici tutti in lire (tranne quello di 96.500 CHF del 15-9-1993): 100 milioni (17-12-1992); 300 milioni (18-1-93);120 milioni (9-3-93); 250 milioni (2-4-93) ; 200 milioni (6-5-93 ; 25-7-94 ; 2-8-94;) ; 50 milioni (17-5-93) ; 310 milioni (16-6-93) ; 124 milioni (10-9-93) ; 220 milioni (13-9-94 e 28-9-94);
- da Mercier a Cenacolo un bonifico di 300 milioni il 18-1-93;
- da Mercier a Giovanni 851 un bonifico di 200 milioni il 14-10-1994;
- da Mercier a Cock , tre bonifici : 165.210 CHF e 162.200 CHF (rispettivamente 11-11-94 e 6-2-95) e 200 milioni di lire (13-12-94).

E' stato chiesto all' imputato se , in tutti questi casi , si sia trattato di rientro in Italia di identiche somme contanti .

Questa la sua risposta :

Previti: *" ho già risposto a questa domanda, quindi non faccio che ripetere quello che ho già detto. Ho avuto con l'Avvocato Pacifico rapporti di vario genere in materia di finanza e soprattutto all'estero, prevalentemente questi rapporti poi si sono concentrati sul ritorno di denaro in Italia per le mie occorrenze. Però nell'ambito di un rapporto, circa direi ventennale, ci sono stati sicuramente altre operazioni, collegate a iniziative o finanziarie o di altro tipo, speculativo, sulle quali ci siamo mossi. E' chiaro che se mi si parla di una singola operazione e mi si contesta una singola operazione, io non... non ho nulla in contrario di rispondere con le riflessioni che devo fare. Così è stato per quella dei 425.000 dollari...In generale la risposta l'ho data. Nella specificità, se si vuole una risposta per tutte queste singole operazioni, io ho bisogno di un paio di mesi di tempo per ricostruire i percorsi. Invece se mi viene contestata una singola operazione io darò la risposta che in questo momento posso dare, oppure mi riserverò di darla".*

Presidente : *"Allora proviamoci, può darsi che magari ci sia qualche operazione che invece sa e poi per il resto vedremo. Allora cominciamo dall'analisi della singola contabile."*;

PM: *" Ci sono, per esempio, nel 1990 questi bonifici di 80.000, 100.000, che vanno appunto ai conti "Pavoncella" eccetera. Ci attestiamo sempre su cifre più o meno simili, se Lei vede le contabili: 300.000.000, 120.000.000, 250.000.000... Cioè questo, se questo tipo di operazioni erano le compensazioni...Era il rientro in Italia di danaro contante di cui Lei pensava di poter usufruire, perché di quello necessitava in determinati periodi?"*

Previti – *"Francamente non le posso rispondere in maniera netta e precisa, dovrei andare a rianalizzare la mia vita di quegli anni per vedere che cosa è successo in quel periodo. Quindi la mia risposta è su un percorso di prevalenza nei rapporti con l'Avvocato Pacifico."*

Dunque: di norma i rapporti con Pacifico hanno avuto per oggetto il rientro di denaro in Italia . Ci può anche essere stata qualche operazione di altro genere (non meglio specificato) ma l' imputato avrebbe bisogno di qualche mese per studiare la documentazione e ricostruire i singoli movimenti (sia detto senza ironia : più che qualche mese , l' imputato ha avuto a disposizione qualche anno).

E tuttavia , a sentire Previti , le cose sarebbero andate sempre così tranne che in questa occasione , l' unica in cui la sua memoria è assolutamente incrollabile : **i 425 milioni da lui bonificati a**

Pacifico e da Pacifico prelevati in contanti (ancor prima della maturazione della valuta) non sarebbero rientrati in Italia .

Così ha infatti risposto alla udienza del 28-9-2002:

Previti: “ *Io ho inviato questo importo all’Avvocato Pacifico perché dovevamo, avevamo fatto un’operazione insieme di natura finanziaria e dovevamo fare un’operazione di copertura, e quella era la parte di mia competenza. L’ho mandata per questa ragione*” ;

P.M.: “ *Quindi era una somma che Lei, poi, ha avuto in Italia?*”;

Previti: “ *No.*”;

P.M. :”*E può spiegare meglio questo rapporto con Pacifico, da questo punto di vista?*”;

Previti:” *No, non credo di doverlo spiegare. Io ho mandato questa somma all’Avvocato Pacifico nell’ambito di rapporti nostri , che non hanno a mio giudizio...*” ;

PM : “ *quindi lei non vuole rispondere a questa domanda ?* “;

Previti : “ *No,no, rispondo. Rispondo chiaro . Dico che è una domanda che non ha nessun riferimento...Io non mi posso ricordare tutti i fatti della mia vita, economici, non economici, eccetera, nell’arco di quarant’anni, fino a questo tipo di particolari. Lei mi ha chiesto se ho mandato ‘sti soldi a Pacifico per farli venire in Italia. La risposta è no. Ho mandato questi soldi a Pacifico per altri motivi; e mi chiede quali sono i motivi. Io le ho detto che si trattava di un’operazione di compensazione, e non devo dimostrare nient’altro e quindi mi fermo qui.*”;

Presidente : “ *Quindi non ha intenzione di spiegare meglio questa vicenda , poi, alla fine ?*”;

Previti:“ *No, non ho intenzione . Mi è difficile spiegare meglio... tutte le vicende , i rapporti vecchi di dieci, quindici, venti , trent’anni... Però intendo che sia chiaro che, pur avendo fatto molte operazioni con Pacifico e l’invio di soldi in Italia, in questo caso questi soldi sono rimasti... non sono venuti in Italia.*“.

E allora ci si trova di fronte ad una situazione veramente singolare : **Previti non ricorda assolutamente nulla di questa operazione** ; non sa perché lui abbia mandato a Pacifico 425 milioni e perché Pacifico li abbia subito prelevati in contanti ; non sa dove siano finiti ma sa solo una cosa: non sono rientrati in Italia . Ora , come faccia l’ imputato ad avere questa granitica certezza quando per il resto non ricorda nulla , è cosa del tutto inspiegabile secondo i normali canoni del ragionamento umano.

La realtà processuale è che , in questa come in tutte le altre occasioni , l’ imputato si è sostanzialmente rifiutato di rispondere alla domanda adducendo la solita spiegazione : “... **non credo di doverlo spiegare. Io ho mandato questa somma all’Avvocato Pacifico nell’ambito di rapporti nostri , che non hanno a mio giudizio...**” .

Comunque , è onere del Tribunale prendere atto della versione dell’ imputato, e cioè che tale somma , in lire italiane , doveva servire per qualche operazione all’ estero e , dunque , non sarebbe rientrata sul territorio nazionale.

Ritiene il Collegio che Previti abbia mentito e ciò per le seguenti ragioni :

- sia Previti che Pacifico, in dibattimento , hanno sempre spiegato i loro rapporti economici come incentrati sul rientro in Italia di somme di denaro su richiesta del primo ; e, infatti , sul punto , ha dichiarato Pacifico :” *I rapporti finanziari con Previti erano quelli che io ho descritto prima, cioè che quando Previti aveva bisogno di fare rientrare dei soldi in Italia perché aveva bisogno di fare delle spese, che ne so, per sue esigenze, lui mi chiedeva dove doveva mandare queste cifre che lui mandava in lire in un secondo momento, in un primo momento invece qualche volta le ha mandate anche in altre valute. E io gli indicavo il conto sul quale le doveva mandare e poi chiamavo il banchiere e gli dicevo che arrivavano i soldi, chiamavo Bossert o altre persone che mi servivano per fare le operazioni, se Bossert non c’era*

perché ha avuto dei problemi, io pure ho saputo dopo, in certi periodi e allora niente. L'importante era che arrivassero in Italia, a Roma questi fondi che poi erano consegnati a lui.”;

- Pacifico , a specifica domanda della sua stessa difesa in dibattimento ,**smentisce il coimputato** in quanto **esclude di aver mai effettuato operazioni finanziarie all' estero in società con o per conto di Previti**: *Avv. Quattrocchi:” Senta avvocato Pacifico, Lei nel corso dell'esame ha parlato di operazioni finanziarie, operazioni di compensazioni, operazioni di...rientro con l'onorevole Cesare Previti“;*

Pacifico :” Sì.”;

Avv. Quattrocchi:” E' un dato documentale. Ha fatto anche delle operazioni di investimento comune con... con l'onorevole Previti? Cioè è capitato che ci fossero delle operazioni bancarie, azionarie, finanziarie? ”;

Pacifico :” Sì”;

Avv. Quattrocchi :” All'estero soprattutto? ”;

Pacifico :” No...”;

Avv. Quattrocchi :” Non se ne ricorda di operazioni...?;“

Pacifico :” **No, non mi ricordo** “;

- **I 425 milioni di lire sono stati prelevati in banconote italiane in Svizzera** . Ci si chiede quale mai potesse essere l' operazione finanziaria da compiersi in Svizzera utilizzando banconote italiane : Previti , significativamente , non la ricorda mentre a Pacifico, in generale , non gli sovviene alcuna operazione del genere compiuta all' estero . Proprio il prelievo in Svizzera di banconote italiane , non fa che confermare che tale somma dovesse (come tutte le altre) rientrare in Italia;
- Unitamente ai 425 milioni , Previti trasmette a Pacifico, 100 milioni di pertinenza dei conti dei dirigenti Efibanca sui quali Previti aveva la delega ad operare ; Pacifico , come visto , preleva la somma totale di 525 milioni . Ora , è assolutamente certo che i 100 milioni provenienti dai conti dei dirigenti Efibanca dovessero rientrare in Italia (cfr. deposizione teste Lai del 20-4-2002 : P.M. – *Lei ha mai avuto una consistenza patrimoniale all'estero?*

Lai – *Sì, signora.*

P.M. – *In che anni?*

Lai – *Dal 1974...Fino al 1996.*

P.M. – *Oltre lei anche altri funzionari dell'Ifi Banca avevano un conto all'estero oppure da altre persone, chi aveva la procura ad operare?*

Lai – *L'Avvocato Previti.*

Lai – *Bertini, Maglio, Ciancimino e Nardi.*

P.M. - *Tutti questi conti erano gestiti, aveva la procura speciale Cesare Previti?*

Lai – *Sì...in talune occasioni chiedevamo dei rientri di qualche somma e quindi la procedura operativa credo che fosse quella relativa a questi rientri. Non lo conoscevamo, noi facevamo la richiesta all'Avvocato – dico noi perché abbiamo parlato anche degli altri -. L'Avvocato Previti ci faceva avere la somma che c'era necessaria.*

P.M. – Quindi quando lei aveva bisogno di denaro contante arrivava in Italia?

Lai – Sì.

P.M. – *Quindi Cesare Previti ha operato, praticamente, consegnandovi denaro contante in Italia fino a che anno?*

Lai – '93, '94 «.

Ha poi precisato il teste da un lato che , ovviamente , su questi rientri pagava una percentuale e , dall'altro , di aver chiuso il conto nel 1996 , allorquando , iniziate le indagini , ebbe modo di appurare che i rientri in Italia **avvenivano per il tramite di Pacifico** , il cui nome compariva tra gli indagati . Ora il fatto che Pacifico , unitamente ai 425 milioni prelevi anche i 100 milioni destinati ai dirigenti Efibanca (per la esattezza 98 milioni e mezzo , dedotta evidentemente la sua percentuale) non fa altro che confermare il rientro in Italia della intera somma .

Da tutto quanto sopra rappresentato , non può che ritenersi provato che i 425 milioni di lire nell' Ottobre 1991 rientrano in Italia per il tramite di Pacifico e altro non sono che una parte della "provvista " che nel Febbraio 1991 Previti ha ricevuto dalla Fininvest e che , fino all' Ottobre dello stesso anno, è stata custodita, evidentemente per conto terzi , da Acampora .

Somma, questa dei 425 milioni , che – per quanto sopra detto - non rimane nella disponibilità né di Pacifico né di Previti : entrambi escludono il rientro in Italia nel loro interesse e, d' altronde, sui loro conti italiani non vi è in effetti traccia di corrispondenti versamenti (cfr. teste Santucci e documentazione allegata alla sua deposizione del 29-1-2001). Resta , dunque , da valutare se , agli atti, esistono elementi per risalire alla destinazione " italiana " finale di questa somma di denaro .

E il Tribunale ritiene di poter rispondere affermativamente per i motivi che verranno subito esposti .

DISPONIBILITÀ DA PARTE DI METTA DELLA SOMMA DI 400 MILIONI DI LIRE IN CONTANTI

Va , a questo punto, osservato , come il periodo (**1 Ottobre 1991 / 14-16 Ottobre 1991**) in cui il " rientro " in Italia dei 425 milioni di lire viene organizzato , e poi attuato , non è senza significato nella valutazione complessiva degli accadimenti di quel periodo .

Come più diffusamente motivato nel capitolo che immediatamente seguirà (dedicato alle disponibilità economiche di Metta - cui dunque si rimanda) , **è, questo, proprio il periodo in cui il giudice Metta manifesta concreto interesse all' acquisto della casa di via Casal de Merode a Roma** , acquisto che si formalizzerà poi nel successivo mese di Aprile 1992 . **Prezzo richiesto dalla parte venditrice quanto meno pari a 900 milioni. Il che significa che Metta** (che mentirà al PM sul prezzo di acquisto riducendolo a 500 milioni e non si sottoporrà ad esame dibattimentale non dicendo una parola sull' argomento " 400 milioni " neppure nelle dichiarazioni spontanee dell'8-10-02) **allorquando inizia i contatti con la parte venditrice** – subito manifestando interesse all'acquisto - **e li prosegue , necessariamente deve già sapere di avere la disponibilità di tale ingente somma** (altrimenti le trattative-essendo il prezzo richiesto " troppo caro " - neppure si iniziano).Disponibilità immediata , in quanto dette trattative – come in qualsiasi normale circostanza- potrebbero anche concludersi , in astratto , in qualsiasi momento , o potrebbero presentarsi improvvisi e più decisi concorrenti . I contatti con la parte venditrice dureranno poi per alcuni mesi e per i motivi esplicitati dai testimoni, ma **all' atto del compromesso nell' Aprile 1992 , Metta salderà l' anticipo pagando 400 milioni in contanti mai transitati sui suoi conti italiani** (e di altro contante non tratto dai suoi conti , dimostrerà di essere in possesso al momento dei lavori di ristrutturazione – cfr. capitolo citato) . **Metta non ha mai fornito alcuna spiegazione circa la disponibilità di questa ingente somma in contanti** che , neppure nella sua prospettazione difensiva , è fatta risalire alle " donazioni " di Orlando Falco (cfr. il capitolo relativo alle disponibilità finanziarie del giudice Metta) .

Non si può , dunque , non sottolineare ancora una volta , come nell' Aprile del 1992 l' imputato "tira fuori dalla tasca" una somma contante (e di altro contante ancora risulterà in possesso , come si vedrà) molto vicina a quella che nell' Ottobre 1991 , allorquando egli inizia le trattative per l'acquisto della casa , viene da Acampora restituita a Previti (e da questi bonificata a Pacifico che lapreleverà in contanti e ne curerà il rientro in Italia).

E non si può ,qui, non richiamare , seppur brevemente e conclusivamente , quanto in modo più approfondito si è esposto nei capitoli precedenti di questa stessa motivazione , cui integralmente si rimanda .

Il giudice Metta , descritto dalla difesa (e da se stesso) come persona assolutamente riservata , avulsa da qualsiasi rapporto con colleghi e avvocati che non fosse determinato dal suo ruolo professionale , risulta però , per strana coincidenza , essere **in stretti rapporti con tutti e tre gli avvocati romani** (Acampora , Previti e Pacifico) , protagonisti della movimentazione economica di cui sopra nonché dell' altra vicenda oggetto di questo processo , la causa IMI-SIR , coeva a quella Mondadori ; e neppure può ritenersi una semplice coincidenza il fatto che , tutti e tre costoro palesemente interessati alla causa Imi-Sir , tanto da essere munificati con una somma complessiva di 68 miliardi di lire , risultino protagonisti anche della altrettanto " anomala " (per i motivi detti) causa Mondadori e in particolare del movimento finanziario a tale causa riconducibile per le ragioni in questo capitolo esposte .

Se si tiene conto di tutto quanto fin qui evidenziato (e ancora subito si esporrà con riferimento alla versione fornita dall' imputato Metta circa le origini della sua " fortuna " economica) e si rammentano le eclatanti anomalie dell' iter processuale e la costante , non ufficiale , presenza di Previti nel corso della causa , nonché i timori espressi da Berlusconi a Dotti in ordine all' oggetto della testimonianza Ariosto , non si può che anticipare la conclusione circa la accertata esistenza in atti di un fortissimo quadro indiziario , preciso , univoco e concordante , più che idoneo per poter affermare che il giudice Metta abbia " venduto " – agli stesi intermediari e nello stesso periodo - anche la causa Mondadori , oltre che quella Imi-Sir - e che fosse stato ormai attirato – per sua volontà- in quella lobby tra avvocati e magistrati romani , gestita da Cesare Previti con la fattiva collaborazione di Attilio Pacifico e , quanto meno con riferimento a queste vicende , di Giovanni Acampora , avente quale scopo quello di " aggiustare " le cause ora a favore di questo , ora di quell'altro imprenditore interessato al " servizio".